

Novità e criticità nelle attività degli Sportelli unici attività produttive

a cura di Claudio Venghi

Comunicazione di avvio del procedimento

L. 241/90 Art. 8 *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento* ⁽³⁴⁾ ⁽³⁹⁾

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio, **il domicilio digitale dell'amministrazione** e la persona responsabile del procedimento; ⁽³⁶⁾

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'*articolo 2, commi 2 o 3*, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; ⁽³⁵⁾

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; ⁽³⁵⁾

d) **le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'*articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'*articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005* ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;** ⁽³⁷⁾

d-bis) l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d) ⁽³⁸⁾.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

⁽³⁴⁾ Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 2005, n. 15*.

[\(35\)](#) Lettera inserita dall'[art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(36\)](#) Lettera così modificata dall' [art. 12, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).

[\(37\)](#) Lettera così sostituita dall' [art. 12, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).

[\(38\)](#) Lettera aggiunta dall' [art. 12, comma 1, lett. d\), n. 3\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#).

[\(39\)](#) Vedi, anche, l'[art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39](#).

Legge 241/90 Art. 2 Conclusione del procedimento [\(6\)](#) [\(14\)](#)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. [\(11\)](#)

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. [\(15\)](#)

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' [articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. [\(15\)](#)

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. [\(15\)](#)

4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), <sono definite> sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.”;

<4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli

con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo>. ⁽¹²⁾

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. ⁽¹⁶⁾

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 17*, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell' *articolo 14*, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempienza dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti. ⁽⁷⁾

8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. ⁽¹³⁾

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. ⁽⁸⁾

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. ^{(10) (17)}

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine

pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. ⁽⁹⁾

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽⁹⁾

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. ⁽⁹⁾

⁽⁶⁾ Articolo modificato dagli *artt. 21, comma 1, lett. b)* e *2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15* e sostituito dall'*art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69*; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo *art. 7, L. 69/2009*.

⁽⁷⁾ Comma sostituito dall'*art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*.

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*.

⁽⁹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*.

⁽¹⁰⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per i limiti di applicazione del predetto *art. 1, D.L. n. 5/2012*, vedi il comma 2 del medesimo *art. 1, D.L. n. 5/2012*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 7 agosto 2012, n. 134*.

⁽¹¹⁾ Comma così modificato dall'*art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190*.

⁽¹²⁾ Comma inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*.

⁽¹³⁾ Comma inserito dall' *art. 12, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*.

⁽¹⁴⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:

- *D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246*, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;
- *Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del* e *Deliberazione 31 maggio 2017, n. 1/DEL/2017*, per la Corte dei conti;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271*, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272* e *il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273*, per il Ministero dello sviluppo economico;

- *D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- *Reg. 18 marzo 2011*, per l'ACI;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72* e con *D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225*, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- *D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90*, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e *D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178*, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- *D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109* e con *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147*, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- *Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011*, per l'Agenzia spaziale italiana;
- *D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163*, per l'Istituto nazionale di statistica;
- *Prov. 26 settembre 2012*, per l'Agenzia del demanio;
- *D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214*, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e *D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58*, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;
- *D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151*, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e *D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24*, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- *Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7*, per l'IVASS;
- *Deliberazione 4 aprile 2019, n. 99*, per il Garante per la protezione dei dati personali.

(15) Vedi, anche, l' *art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(16) Vedi, anche, l' *art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388*.

(17) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184*.

Modello generale di comunicazione di avvio del procedimento

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(Ai sensi della L. n. 241/1990)

Protocollo n.
del
Class/Fasc:

Spett.le

impresa

.....

OGGETTO: Avvio del procedimento per il rinnovo della concessione di posteggio su area pubblica ovvero di presa d'atto della mancanza dei requisiti di legge richiesti per rinnovo ed il conseguente provvedimento di revoca della concessione per l'impresa, relativa al posteggio ubicato in via/piazza, nel Comune di (Provincia) e relativo al mercato settimanale che si svolge il

Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

il D.lgs. 59/2010 - che ha attuato in Italia le disposizioni della direttiva "Bolkestein" - ha previsto che alla scadenza della durata delle concessioni di posteggio le stesse avrebbero dovuto essere assegnate mediante procedura ad evidenza pubblica aperta.

A seguito dell'entrata in vigore della suddetta norma il legislatore nazionale ha prorogato la validità della durata delle stesse concessioni a mezzo dell'Accordo Conferenza Stato Regioni che ha stabilito come le concessioni scadute sono state prorogate di validità al prossimo 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 181 comma 4bis del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche ed in particolare quelle attinenti le aree mercatali in scadenza al prossimo 31.12.2020, sono prorogate di durata per i prossimi 12 anni e quindi al 31.12.2032, sempre che i concessionari posseggano i requisiti richiesti dalla legge.

Sulla base di quest'ultima norma il Ministero competente ha emanato le linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 che prevedono l'onere da parte del Comune competente per territorio di avviare il procedimento per il rinnovo entro la suddetta data, sulla base delle linee guida regionali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Verificato che l'azienda in indirizzo è titolare di autorizzazione di commercio su area pubblica e di concessione di posteggio sull'area mercatale di ... per lo svolgimento del mercato del ...

Che detta concessione, sulla base dell'applicazione delle norme di legge richiamate in premessa ha scadenza al prossimo 31/12/2020 e che pertanto in applicazione dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 e delle disposizioni e criteri attuativi statali e regionali, deve essere prorogata di 12 anni, nel caso in cui siano accertati i presupposti ed i requisiti di legge.

Che pertanto ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rinnovo è necessario accertare e verificare la sussistenza dei requisiti di legge alla cui presenza è subordinato il provvedimento di rinnovo

SI COMUNICA

all'impresa l'avvio del procedimento per il rinnovo della concessione in oggetto, fermo restando che - in sede di istruttoria della pratica da parte dell'Autorità Competente - nel termine di 30 giorni dall'avvio del procedimento potranno essere richieste ulteriori integrazioni con conseguente sospensione dei termini (art. 4, commi 2 e 3 D.P.R. n. 59/2013).

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, si informa che:

- a. L'Autorità competente per l'adozione del provvedimento di proroga della concessione di posteggio è il Comune di ...;
- b. l'oggetto del procedimento avviato è il provvedimento di proroga della concessione di area pubblica, in applicazione dell'art. dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 e delle disposizioni e criteri attuativi statali e regionali e dunque la verifica e l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero, i requisiti morali e professionali, il numero di autorizzazioni in capo all'azienda, il titolo in scadenza, la carta di esercizio, l'attestazione annuale, il DURC e l'iscrizione ai registri camerali (ovvero la sussistenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività);
- c. la persona responsabile del procedimento è _____ (*Nome, Cognome*) responsabile/referente/funziionario dell'Ufficio ... e l'indirizzo digitale dell'Amministrazione cui rivolgere le comunicazioni è il seguente ...;
- d. Il procedimento, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 180 gg.
- e. ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, la S.V. potrà presentare memorie scritte e documenti, al fine di acquisire ulteriori indicazioni, suggerimenti e chiarimenti per l'emanazione del provvedimento finale, entro il termine di ... gg. dalla notifica della presente comunicazione.
- f. tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Comune di ... attraverso il seguente punto di accesso telematico di cui all'[articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) ... in cui possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'[articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005](#) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge 241/90;
- g. presso l'ufficio ____ è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e);
- h. qualunque comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata esclusivamente al Comune di _____;
- i. al termine del procedimento il Comune di _____ emetterà il provvedimento di rinnovo della concessione ovvero la presa d'atto del mancato rinnovo ed il conseguente provvedimento di revoca della concessione, per mancanza dei requisiti di legge.

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, il richiedente potrà azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i..

La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Spett.le ditta in indirizzo una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Si invita la Spett.le Ditta in indirizzo a produrre sin d'ora osservazioni, documenti e controdeduzioni nell'ambito del presente procedimento.

Distinti saluti,

*

SCIA ex art. 19 legge 241/90

SCIA per l'avvio di attività NON conformabile

Spett.le Ditta

Attenzione nel caso di SCIA inviata da intermediario (es. commercialista o associazione di categoria con delega) aggiungere anche la PEC diretta della ditta destinataria

**OGGETTO: Scia relativa all'avvio dell'attività di commercio elettronico al dettaglio di autoveicoli presentata in data ... prot. n. ... - Richiesta di integrazioni e/o conformazioni. Comunicazione di avvio procedimento volto all'emanazione del provvedimento di annullamento degli effetti prodotti dalla SCIA.
Ordine di divieto di prosecuzione e cessazione dell'attività dichiarata.**

Vista la Scia presentata in data ... (prot. ...) da parte del Sig. ..., in qualità di titolare della ditta individuale ..., per l'avvio dell'attività di commercio elettronico di autovetture e autoveicoli ;

Visto il certificato del Casellario Giudiziale reso in data ... prot. n. ..., dal quale risultano diversi precedenti a suo carico, tra cui si evince che il Sig. ... ha riportato, tra le altre, altresì le seguenti condanne penali:

Rilevato che ai sensi del D.lgs. 59/2010:

“Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

[...]

c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;]”

dato atto che detto divieto permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena stata scontata ovvero dal passaggio in giudicato della Sentenza;

rilevato che per le condanne sopra riportate rientrano nei casi ostativi previsti dalla norma con particolare riferimento al reato di ricettazione e che a tutt’oggi non è decorso il termine riabilitativi del quinquennio stabilito dalla legge tal per cui le stesse Sentenze (ed in ogni caso ciascuna di esse) sono ostative all’esercizio dell’attività commerciale richiesta;

rilevato altresì che la SCIA qui all’esame si riferisce ad attività che necessita comunque di licenza di TULPS ex art. 126 ovvero 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, la prima per il commercio di auto usate per conto proprio e la seconda per il commercio di auto usate per conto terzi;

visto l’art. 11 del TULS che prevede che le autorizzazioni di polizia possano essere negate a che ha riportato condanne tra gli altri reati ivi indicati, anche per furto;

dato atto che dal casellario giudiziale del dichiarante si evince come lo stesso si stato condannato per furto come da elenco sopra riportato e pertanto ciò sia ostativo all’accertamento della sussistenza dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del TULPS e richiesti per l’ottenimento di licenze di Pubblica Sicurezza;

dato atto pertanto che il Sig. ... non presenti i requisiti morali previsti per legge per lo svolgimento dell’attività commerciale oggetto della SCIA presentata, per quanto sopra indicato.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 59/2010 art. 71;

Visto il T.U. leggi sanitarie del 27.07.1934 n. 1265;

Visto il TULPS Regio Decreto 18/06/1931 n. 773;

Visto il decreto del sindaco n. di nomina dei Responsabili;

COMUNICA

per le motivazioni sopra espresse, l’avvio del procedimento volto all’annullamento degli effetti prodotti dalla SCIA presentata ai sensi del comma 4 dell’art. 19 L. 241/1990;

ORDINA

il divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi e per gli effetti della prima parte del comma 3 dell'art. 19 della legge 241/90 non essendo la carenza di requisiti morali come sopra evidenziata conformabile ai sensi di legge da parte del richiedente.

DISPONE

la cessazione immediata di ogni attività relativa e dichiarata con la SCIA qui riscontrata in assoluta carenza dei presupposti e requisiti di legge, nonché la rimozione di ogni effetto e conseguenza derivante dalla suddetta SCIA ed in particolare ...

INVITA

la S.V. ad inoltrare, a questo Servizio, **entro 30 (trenta) giorni** dal ricevimento della presente, documentazione idonea a rappresentare la sussistenza in capo all'istante dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività oggetto di SCIA ovvero presentare memorie e/o scritti difensivi in merito, che saranno valutati dall'Amministrazione Comunale;

si precisa sin da ora che in ogni caso decorso detto termine di provvederà ad adottare il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento volto all'annullamento degli effetti della SCIA.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge n. 241/1990 si informa che:

- a. L'Autorità competente per l'adozione del provvedimento di conclusione del presente procedimento è il Comune di ...;
- b. l'oggetto del procedimento avviato è il provvedimento di annullamento degli effetti della SCIA ex art. 19, comma 3, Legge 241/90;
- c. la persona responsabile del procedimento è _____ (*Nome, Cognome*) responsabile/referente/funziionario dell'Ufficio ... e l'indirizzo digitale dell'Amministrazione cui rivolgere le comunicazioni è il seguente ...;
- d. Il procedimento, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della SCIA indicata in oggetto;
- e. tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Comune di ... attraverso il seguente punto di accesso telematico di cui all'[articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) ... in cui possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'[articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005](#) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge 241/90;
- f. presso l'ufficio ____ è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e);
- g. qualunque comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata esclusivamente al Comune di _____;
- h. al termine del procedimento il Comune di _____ emetterà il provvedimento definitivo di annullamento degli effetti della SCIA ovvero la revoca del presente divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione degli effetti.

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, il richiedente potrà azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i..

La scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Spett.le ditta in indirizzo una apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione.

Si invita la Spett.le Ditta in indirizzo a produrre sin d'ora osservazioni, documenti e controdeduzioni nell'ambito del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 19 co. 3 Legge n. 241/1990, il presente atto motivato interrompe i termini di cui sopra, i quali ricominceranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione e/o delle osservazioni richieste all'istante o, in difetto, allo scadere del termine di 30 giorni concesso per lo svolgimento di tali adempimenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Suap (Associato)

*

Provvedimento di chiusura del procedimento nel caso di integrazioni ed osservazioni pervenute dalla ditta che impongono la revisione del divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA.

Spett.le Ditta

Oggetto: Chiusura del procedimento amministrativo - SCIA prot. n. _____ del _____.
Revoca della sospensione dell'attività ed archiviazione del procedimento avviato.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Vista la SCIA presentata al protocollo generale di questo Comune in data _____ prot. n. _____;

Visto il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento prot. n. del. con cui sono stati richieste integrazioni e/o deduzioni, in quanto

Vista la documentazione prodotta dall'interessato e in particolare:

Ritenuta la stessa idonea ai fini della completezza e regolarità della SCIA in oggetto che, quindi, costituisce titolo ad ogni effetto di legge per il regolare svolgimento dell'attività dichiarata in quanto

_____;

Dato atto della necessità di disporre la revoca della sospensione dell'attività disposta nei confronti di codesta Spett.le Ditta in indirizzo in data ...

Vista la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

Visto il DPR 160/2010;

DISPONE

La revoca della sospensione degli effetti della SCIA e del divieto di prosecuzione dell'attività del _____ nonchè la contestuale chiusura del procedimento amministrativo avviato in data _____ con l'archiviazione dello stesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Suap

Provvedimento finale di annullamento degli effetti della SCIA

Spett.le Ditta

Oggetto: SCIA del ____- Ordinanza di annullamento degli effetti della SCIA e cessazione dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, legge 241/90.

Con la presente, a seguito di ricezione della SCIA presentata al protocollo generale di questo Comune in data ...

dato atto che in data ... è stato emesso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti che costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento prot. n. del. con cui sono state richieste integrazioni e/o deduzioni, in quanto ...

che codesta Spett.le Ditta non ha provveduto ad integrare, nè dedurre ed osservare nel termine concesso;

oppure

che codesta Spett.le Ditta ha provveduto a dedurre come segue _____

In merito si evidenzia che le deduzioni prodotte dalla ditta non sono fondate e non possono trovare accoglimento in quanto

Dato atto che pertanto l'attività di cui alla SCIA indicata in oggetto non può essere avviata e svolta per le motivazioni già dedotte nel precedente provvedimento e qui riportate

visto l'art. 19, comma terzo, della legge 241/90

con la presente si

DISPONE

l'annullamento degli effetti della SCIA indicata in oggetto e contestualmente

ORDINA

la cessazione dell'attività intrapresa oggetto di SCIA e la rimozione degli effetti come di seguito specificato _____

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Suap

*

SCIA carente ma conformabile. Avvio del procedimento

Il Responsabile del Suap

Oggetto: SCIA del ____ - Richiesta di integrazioni, adeguamenti e/o conformazioni. Comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990 per l'annullamento degli effetti della SCIA ex art. 21-nonies legge 241/90.

Con la presente, a seguito di ricezione della SCIA presentata al protocollo generale di questo Comune in data _____, si dà avvio al procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento degli effetti della medesima ai sensi dell'articolo 21 nonies della Legge 241/1990 in quanto risultante incompleta ovvero mancante della necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei presupposti di legge richiamati al comma 1 dell'art. 19 della Legge 241/90 e necessari per il corretto e legittimo svolgimento dell'attività dichiarata.

In particolare la stessa è mancante della seguente documentazione e/o dati

A tal riguardo si richiede di presentare, attestare e produrre allo scrivente SUAP, con le medesime modalità della presentazione della SCIA, quanto segue ai fini della completezza e regolarità:

-
-
-

entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si precisa che detta richiesta integrativa istruttoria si rende necessaria al fine di accertare la carenza o meno dei requisiti e dei presupposti indicati al comma 1 dell'art. 19 della Legge 241/90 per lo svolgimento dell'attività oggetto della SCIA di cui si tratta e che nel caso di accertata carenza all'esito della presente richiesta istruttoria, si procederà con l'adozione dei provvedimenti suddetti come previsti dallo stesso comma 3 dell'art. 19 della Legge 241/90.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge n. 241/1990 si informa che:

- a. L'Autorità competente per l'adozione del provvedimento di conclusione del presente procedimento è il Comune di ...;
- b. l'oggetto del procedimento avviato è il provvedimento di annullamento degli effetti della SCIA ex art. 19, comma 3, Legge 241/90;
- c. la persona responsabile del procedimento è _____ (*Nome, Cognome*) responsabile/referente/funziionario dell'Ufficio ... e l'indirizzo digitale dell'Amministrazione cui rivolgere le comunicazioni è il seguente ...;
- d. Il procedimento, fatte salve le sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della SCIA indicata in oggetto;
- e. tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Comune di ... attraverso il seguente punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ... in cui possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge 241/90;
- f. presso l'ufficio ____ è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e);
- g. qualunque comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata esclusivamente al Comune di _____;
- h. al termine del procedimento il Comune di _____ emetterà il provvedimento definitivo di annullamento degli effetti della SCIA ovvero la revoca del presente divieto di prosecuzione dell'attività e di cessazione degli effetti.

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, il richiedente potrà azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i..

Si informa che il procedimento avviato con la presente, sospende ogni termine procedimentale stabilito dalla Legge 241/90 e che il presente procedimento in ogni caso verrà concluso entro il termine di 30 giorni dalla produzione ed allegazioni integrative richieste, ovvero dalla scadenza del termine ivi indicato decorso infruttuosamente qualora non venissero presentate le osservazioni/controdeduzioni richieste.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Suap

Chiusura del procedimento avviato a seguito di conformazione SCIA

Spett.le Ditta

Oggetto: Chiusura del procedimento amministrativo - SCIA prot. n. _____ del _____.

Rilascio ricevuta definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SUAP

Vista la SCIA presentata al protocollo generale di questo Comune in data _____ prot. n. _____;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. _____ del _____ con cui sono stati richieste integrazioni e/o conformità

Vista la documentazione e le integrazioni prodotte dall'interessato e in particolare:

Ritenute le stesse integrazioni idonee ai fini della completezza e regolarità della SCIA in oggetto che, quindi, costituisce titolo ad ogni effetto di legge per il regolare svolgimento dell'attività dichiarata;

Vista la Legge 241/1990 ss.mm.ii.;

Visto il DPR 160/2010;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico;

DISPONE

La chiusura del procedimento amministrativo di annullamento degli effetti della SCIA ex art. 21 nonies L. 241/90 ed il rilascio della ricevuta definitiva attestante la piena regolarità formale della pratica e la formazione del titolo abilitativo, fatti salvi i controlli istruttori nel merito successivi a tale adempimento ai sensi di legge.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Suap

*

Caso di attività abusiva - Svolgimento senza scia e senza titolo

Spett.le

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 8 e seguenti della legge 241/90 volto all'emanazione dell'Ordinanza di cessazione di attività abusiva di ... svolta in ...

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la nota n° del ... pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data ... al n° ..., con la quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di ... segnala che, a seguito di sopralluogo presso è stato accertato l'esercizio di un'attività abusiva di esercitata dal Sig. ..., residente a ... in Via ...

Dato atto che, a seguito dell'esito del sopralluogo, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di ... ha chiesto al Comune di ... di effettuare accertamenti in merito e di adottare provvedimenti e/o impartire prescrizioni;

Considerato che agli atti di questo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) non risulta depositata alcuna SCIA per l'esercizio dell'attività di ... né alcun titolo abilitativo differente

Ritenuta quindi l'attività esercitata senza alcun titolo e pertanto abusiva ai sensi di legge, per quanto sopra esposto;

Vista la Legge n. 241/1990

Visto l'art. 107 T.U.E.L.;

SI COMUNICA

l'avvio del procedimento volto all'emanazione dell'Ordinanza di cessazione dell'attività abusiva di ... sita in

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, si informa che:

- a. L'Autorità competente per l'adozione del provvedimento di cessazione è il Comune di ...;
- b. l'oggetto del procedimento avviato è l'emissione dell'Ordinanza di cessazione immediata dell'attività abusiva, svolta senza titolo, di ...;
- c. la persona responsabile del procedimento è la dott.ssa ... responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di ... e l'indirizzo digitale dell'Amministrazione cui rivolgere le comunicazioni è il seguente ...;
- d. Il procedimento, fatte salve le eventuali sospensioni che si rendessero necessarie, si concluderà entro il termine di 60 gg.
- e. tutti i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso il Comune di, attraverso il seguente punto di accesso telematico di cui all'[articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) ... in cui possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'[articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005](#) ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge 241/90;
- f. presso l'ufficio lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di ... è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera e);
- g. qualunque comunicazione relativa al presente procedimento dovrà essere inviata esclusivamente al Comune di ... ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- h. ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, la S.V. potrà presentare memorie scritte e documenti, al fine di acquisire ulteriori indicazioni, suggerimenti e chiarimenti per l'emanazione del provvedimento finale, entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente comunicazione.
- i. al termine del procedimento il Comune di ... emetterà il provvedimento di cessazione immediata dell'attività svolta senza titolo.

In caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine indicato, il richiedente potrà azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241/90 e s.m.i..

Per ogni necessità relativa alla pratica in questione (richieste chiarimenti, accesso a documenti e atti in possesso di questa amministrazione), la S.V. può contattare lo scrivente Servizio alla mail: ... oppure al numero: _____

Distinti saluti

IL RESPONSABILE

SCIA e documentazione antimafia – Controlli di competenza SUAP

Comunicazione antimafia

Consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67;

Art. 67 effetti delle misure di prevenzione

Le persone nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia o di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la PA e concessione di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la PA nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o della Comunità Europea, **per lo svolgimento di attività imprenditoriali**;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasposti di materie esplodenti.

Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni nonché il divieto di concludere i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi tipo, di noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è imposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

Nel corso del procedimento di prevenzione il Tribunale se sussistono motivi di particolare gravità può disporre in via provvisoria e sospende l'efficacia delle iscrizioni erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi.

L'art. 67, comma 6, stabilisce che, fatti salvi i provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, sia imposto il divieto di rilascio se è in corso un procedimento di prevenzione.

È acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica dalle P.A. elencate all'art. 83, comma I, che hanno l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia.

È immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67.

In tal caso la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.

Nei casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3bis, è rilasciata dal Prefetto.

Se dalla consultazione emergono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 il Prefetto effettua le necessarie verifiche.

All'esito di tali ulteriori verifiche il Prefetto emette il provvedimento interdittivo **comunicazione antimafia interdittiva** oppure la **comunicazione antimafia liberatoria**.

Lo stesso se il soggetto non risulti censito.

In tali casi il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione.

Ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis decorso il termine dei 30 gg., le PA obbligate ex art. 83 procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'**autocertificazione** di cui all'art. 89.

In tali casi i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti **sotto condizione risolutiva** e le PA medesime revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Autocertificazione

Art. 88, comma 4-bis.

È prevista solo per la comunicazione e non per l'informazione; ciò in quanto l'informazione proprio a causa del suo contenuto indefinito ed indiziario non può essere autocertificata ai sensi del DPR 445/2000.

Decorso i 30 gg. di cui al comma 4 dell'art. 88 le PA procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89.

In tal caso i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti **sotto condizione risolutiva** ed i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2 **revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.**

La revoca ed il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 è accertata **successivamente alla stipula del contratto**, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

(differenza con l'annullamento delle gare d'appalto ordinario)

(analogia con l'arricchimento senza causa della PA)

Legge 241/90, art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

(comma modificato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010, poi così modificato dall'[art. 25, comma 1, lettera b-ter](#), legge n. 164 del 2014)

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

(comma aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, soppresso dalla legge di conversione n. 40 del 2007, reintrodotto dall'art. 13, comma 8-duodevicies dello stesso decreto-legge n. 7 del 2007, aggiunto dalla citata legge di conversione n. 40 del 2007)

1-ter. *(comma, identico al comma 1-bis, aggiunto dall'art. 12, comma 1-bis, legge n. 133 del 2008, poi abrogato dall'allegato A alla legge n. 35 del 2012)*

Art. 21-sexies (Recesso dai contratti)

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art. 21-septies (Nullità del provvedimento)

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

2. *(comma abrogato dall'Allegato 4, articolo 4, del d.lgs. n. 104 del 2010)*

Art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento)

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio)

(si veda anche l'[articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004](#))

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

(comma modificato dall'[art. 25, comma 1, lettera b-quater](#)), [legge n. 164 del 2014](#), poi dall'[art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015](#))

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#).

(comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015](#))

Art. 89 Autocertificazione ⁽²³⁰⁾

1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'[articolo 88, comma 4-bis](#), i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'[articolo 67](#). La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'[articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). ⁽²³¹⁾

2. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300](#), e successive modificazioni.

Quindi abbiamo 3 casi in cui si ricorre all'autocertificazione per la comunicazione antimafia:

- 1) ipotesi di cui all'art. 88 comma 4 bis;
- 2) dichiarazione d'urgenza ben motivata nel provvedimento/determina a contrattare ovvero nel provvedimento amministrativo di assegnazione;
- 3) rinnovi.

La suddetta dichiarazione - AUTOCERTIFICAZIONE - è resa dall'interessato anche quando gli atti ed i provvedimenti della PA. Riguardino:

- a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su **S.C.I.A.** Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte del privato alla PA competente;
- b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio - assenso, indicate nella **tabella C** annessa al regolamento approvato con DPR 300/92.

REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI ED EFFETTI DELLA SCIA NEL CASO DI INTERDITTIVA ANTIMAFIA SUCCESSIVA AL RILASCIO OVVERO AL RICEVIMENTO

Il parere del Consiglio di Stato del 2015. Il Ministero dell'Interno ha investito formalmente il Consiglio di Stato in merito alla questione dell'applicabilità in generale dell'art. 89-bis del **decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159** con riferimento ai provvedimenti di natura meramente

autorizzatoria delle pubbliche amministrazioni, come le licenze e le autorizzazioni, che non presuppongono rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione né danno luogo all'erogazione di contributi pubblici: il diniego da parte dell'Amministrazione determina però l'esclusione dell'impresa dalla specifica attività economica per la quale è stata richiesta l'autorizzazione. Si segnala a tale riguardo che l'art. 67 del codice antimafia prevede che l'irrogazione di una misura di prevenzione (o ad una condanna per alcune tipologie di reato) determina non solo l'impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione e di accedere a contributi pubblici, ma anche l'espulsione da ogni forma di attività economica.

In quella occasione (*parere n. 3088 del 2015*) il Consiglio di Stato ha rigettato la tesi che limita l'applicazione della normativa ai soli casi in cui c'è un rapporto tra privato e pubblica amministrazione che dà anche accesso alle risorse pubbliche (appalti, subappalti, concessioni di finanziamenti e beni pubblici), fondata in particolare sull'art. 94 del codice, che disciplina gli effetti dell'informazione antimafia interdittiva per i contratti, le concessioni ed erogazioni pubbliche, ma non prevede nulla con riguardo alle licenze e autorizzazioni. Il massimo organo della giustizia amministrativa sottolinea l'esigenza di elevare il livello della tutela dell'economia legale dall'aggressione criminale, sottoponendo a controllo non solo i rapporti amministrativi che danno accesso a risorse pubbliche, ma anche quelli che consentono l'esercizio di attività economiche subordinandole al controllo preventivo della pubblica amministrazione: "anche in ipotesi di attività private soggette a mera autorizzazione l'esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l'economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbliche".

Esempi di casi giurisprudenziali. In precedenza il Tar di Napoli si era espresso nella stessa direzione con riferimento ad un caso di sospensione di un'azienda dell'**accreditamento al servizio sanitario nazionale** disposto da un'a Asl (*vedi sentenza n. 2589 del 2012*). Il medesimo Tar di Napoli si è pronunciato più diffusamente sul caso della revoca della **licenza sanitaria d'uso** (autorizzazione necessaria per lo svolgimento di alcune attività imprenditoriali) deliberata dal comune di Arzano, a distanza di moltissimi anni dall'originaria licenza. Il Tar (*sentenza n. 103 del 2016*) afferma la legittimità del provvedimento in quanto le disposizioni del codice antimafia possono applicarsi "ogni qual volta l'impresa sospettata abbia un contatto con la pubblica amministrazione necessario per lo svolgimento della propria attività, salvo che la legge non disponga diversamente". **Trattandosi di misura preventiva, non si applicano le più rigide preclusioni all'applicazione retroattiva proprie delle misure sanzionatorie.**

Va segnalata anche un'altra sentenza del Tar di Napoli (*n. 4861 del 2016*), con la quale è stato respinto il ricorso di un'azienda nei confronti del provvedimento di cancellazione dall'Albo delle persone fisiche e giuridiche esercenti **attività di autotrasporto di cose per conto terzi**, operato dalla provincia di Caserta sulla base di un'informativa antimafia. Nello stesso senso si è espresso anche il Tar Veneto, precisando che l'interdittiva antimafia nei confronti di un'impresa determina senz'altro la perdita del requisito di onorabilità della "persona" che esercita la direzione dell'attività d'impresa stessa (*sentenza n. 1336 del 2016*).

Più di recente, il Tar Liguria ha respinto il ricorso su un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio di **attività di autocarrozzeria** del comune di Arenzano (e sulla conseguente cancellazione dell'iscrizione al registro delle imprese disposta dalla Camera di commercio di Genova), sottolineando l'applicabilità della disciplina del codice antimafia anche ad atti privati (come la scia, la dia o la cila), i cui effetti acquistano valenza autorizzatoria e che possono essere annullati dall'amministrazione pubblica avvalendosi delle norme sull'autotutela:

anche in questo caso il giudice amministrativo sottolinea la finalità della normativa, volta a contrastare l'influsso distorsivo sull'economia italiana determinato dall'ingresso dei capitali e dei metodi mafiosi (*sentenza n. 1085 del 2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 672 del 2017, riportata in allegato I*).

Respinto dal Tar di Catania anche il ricorso di un'azienda in merito alla revoca dell'autorizzazione ad **utilizzare le cave di sabbia ed argilla**, disposta dalla Regione Sicilia in seguito all'emissione di un'informativa antimafia legittimamente emessa dalla prefettura (*sentenza n. 2750 del 2016; vedi nello stesso senso anche la sentenza n. 1521 del 2016 del Tar Piemonte con riferimento ad analoga revoca dell'autorizzazione*).

Analogamente, è stato respinto dal Tar di Bari il ricorso nei confronti del provvedimento adottato dal comune di Modugno di revoca dell'autorizzazione per lo svolgimento di **attività di spettacolo viaggiante** (*sentenza n. 1337 del 2016*). Ed **il Tar di Reggio Calabria ha confermato la legittimità del ritiro di alcune SCIA ed autorizzazioni, rilasciate negli anni precedenti, per lo svolgimento di alcune attività di natura commerciale privata, relative a sala giochi, noleggio auto, commercio elettronico, autorimessa**: il giudice amministrativo sottolinea che l'esistenza di un'interdittiva antimafia concretizza quei "motivi imperativi di interesse generale" previsti dalla normativa comunitaria a giustificazione dei limiti al principio del libero svolgimento di attività private e della libertà di stabilimento (*sentenza n. 1220 del 2016; nello stesso senso anche la successiva sentenza del medesimo Tar n. 115 del 2017, riguardante una SCIA per l'apertura di un esercizio di attività di tinto – lavanderia, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 544 del 2018*). Ed il Consiglio di Stato (*sentenza n. 5509 del 2016*) ha confermato la decisione del Tar di Reggio Calabria in merito alla revoca della **licenza di pascolo** di un'impresa individuale da parte del comune di Sarno, sciolto nel 1993 per infiltrazioni della criminalità organizzata proprio a causa di tali licenze rilasciate a favore di soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Da citare anche l'ordinanza di revoca della SCIA per il trasferimento della titolarità di un esercizio pubblico adottata dal Sindaco del comune di Borgia, con divieto di prosecuzione dell'**attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**, giudicata legittima dal giudice amministrativo (*sentenza del Tar Catanzaro n. 309 del 2017*).

Pertanto in sintesi:

la SCIA contiene l'autocertificazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Controlli a campione?

A seguito del ricevimento della SCIA – vengono effettuate le verifiche con la BDNA (Prefettura).

Ove a distanza di tempo emergano causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 occorre avviare il procedimento volto alla revoca dell'autorizzazione ovvero degli effetti della SCIA, ai sensi dell'art. 88 comma 4bis D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia).

Questo procedimento non soggiace ai limiti dell'autotutela ordinaria ex art. 21 nonies legge 241/90 (ad es. al termine massimo dei 18 mesi), ma è speciale, siccome stabilito per questi casi particolari dal Codice delle leggi antimafia.

Consiglio di Stato ha confermato l'applicabilità della documentazione antimafia alle SCIA ed agli atti autorizzatori (Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2019, n. 6057).

*

Irricevibilità della SCIA?

Caso particolare di presentazione della stessa per presentazione ad ufficio errato.

E' illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ha dichiarato l'irricevibilità di un SCIA per la realizzazione di opere di manutenzione di un immobile, che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che la medesima SCIA non si stata presentata al SUAP, bensì ad un ufficio diverso; costituisce principio generale di buon andamento dell'azione amministrativa quello secondo cui, nell'ambito dello stesso plesso, soprattutto quando esso non si strutturi in una complessa ed articolata macchina burocratica, non è possibile che accada che un ufficio in cui essa si articola opponga al privato la mancata disamina di una pratica, per non essere stata quest'ultima presentata all'ufficio competente.

Costituisce principio generale di buon andamento dell'azione amministrativa.

Diverso il caso di diniego/irricevibilità per mancata presentazione per via tematica della SCIA, anziché a mezzo SUAP.

(TAR Campania - Salerno, sez. II, Sent. n. 1648 del 19.11.2018).

In generale nell'ambito dei procedimenti amministrativi

Art. 2 *Conclusione del procedimento* [\(6\)](#) [\(12\)](#)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. **Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.**

Per tutti i procedimenti amministrativi: osservazioni e controdeduzioni del richiedente.

Come comportarsi?

Mai limitarsi alle cosiddette “clausole di stile” che consisto nel dire ad esempio “viste le osservazioni del privato e ritenute infondate, si dispone ...”

La mancata puntuale considerazione, da parte dell'Amministrazione, delle osservazioni presentate ai sensi della L. 241/1990 costituisce di per sé violazione di legge.

L'art. 10 afferma infatti che i soggetti Privati hanno il diritto (c. 1 lett. b): “di presentare **memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare** ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”.

Detta facoltà del privato di presentare rilievi si accompagna al contestuale obbligo dell'Amministrazione di valutare tali rilievi.

Sul punto pacifica giurisprudenza rileva che “*l’art. 10 bis L. 241/90 consente all’interessato di addurre elementi che arricchiscono il patrimonio conoscitivo dell’Amministrazione, instaurando un contraddittorio finalizzato al migliore contemperamento dell’interesse pubblico con quello di cui è portatore*” (ex multis, Consiglio di Stato, VI, 17 gennaio 2011, n. 256; TAR Napoli Campania, IV, 23 dicembre 2010, n. 28002; TAR Bari Puglia, 2 settembre 2010, n. 3445).

Inoltre unanime giurisprudenza ritiene che “*il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento, ex art. 10 bis L. 241/90, spetta ai soggetti di cui all’art. 7 L. 241/90, vale a dire ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti*” (ex multis TAR Salerno Campania, 13 luglio 2010, n. 10321).

In altri termini la **P.A. deve specificamente indicare in base a quali ragioni ritiene non accurate o non corrispondenti al vero le rappresentazioni di fatto contenute in documenti o memorie e perché disattende le argomentazioni del soggetto partecipante o interveniente** e la motivazione sul punto fornita sarà così sindacabile dal Giudice secondo la tecnica dell’eccesso di potere nei suoi vari aspetti dell’insufficienza, contraddittorietà e perplessità della motivazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 22.6.2000, n° 3556).

Ed ancora “*il precetto di cui alla prima parte del comma 2 dell’art. 21 octies L. 241/90 trova applicazione anche nelle ipotesi di malgoverno dei principi di cui all’art. 10bis ed è da considerare illegittimo il provvedimento dove non si dà conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni proposte argomentatamente dal privato a seguito dell’avviso dell’art. 10 bis, limitandosi l’Amministrazione ad affermare apoditticamente e con formula di stile che non emergono nuovi elementi per far volgere la decisione in senso favorevole a quanto richiesto dall’interessato*” (Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2011, n° 5815; a conferma di TAR Lombardia - Milano sez, III, n° 603 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2012, n° 1834).

Obblighi di pubblicazione e di trasparenza in capo al SUAP

In base all'articolo 9 del Dlgs. 33/2013 tutte le informazioni concernenti il SUAP vanno pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del comune. Per evitare duplicazioni è possibile inserire, nella pagina dedicata all'interno di "Amministrazione Trasparente", i link che rimandino alle sezioni del sito dove sono pubblicate le informazioni, i dati (etc) relativi a ciascun ufficio.

Ai sensi del Decreto Trasparenza, le informazioni vanno pubblicate sul sito istituzionale del comune, a cura del comune stesso, ad eccezione di quelle che sono già pubblicate su www.impresainungiorno.gov.it ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato tecnico al DPR n. 160/2010.

Il portale www.impresainungiorno.gov.it risponde agli obblighi previsti dall'art 4 comma 3, del DPR 160/2010 (*"Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale..."*) e dall'art. 4 dell'allegato tecnico al DPR 160/2010.

Art. 2 "Oggetto":

[...] 2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 8. “Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione”

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione

Art. 9. “Accesso alle informazioni pubblicate nei siti”

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'[articolo 6](#). Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

Art. 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

In base all'articolo sopra riportato, devono essere pubblicate nel sito istituzionale del comune, i riferimenti, con link, sulle norme statali che regolano l'istituzione del SUAP, l'attività e

l'organizzazione. Inoltre vanno pubblicati i regolamenti, ma anche, altri atti a valenza generale e "normativa", che stabiliscono, cioè, regole e modalità operative (circolari, atti che incidono sull'organizzazione SUAP etc.)

Il comma 1-bis impone invece la pubblicazione di uno scadenziario contenente le date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti da atti giuridici dell'amministrazione, ossia da Regolamenti o atti a valenza generale. In dettaglio qui si richiede la pubblicazione delle date a partire dalle quali viene imposto un nuovo obbligo amministrativo a carico dell'impresa.

Art. 13 "Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni"

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

In base all'articolo 13 devono essere pubblicate tutte le informazioni che riguardano l'articolazione dell'ufficio SUAP, corredate da numeri di telefono, caselle mail, nomi dei dirigenti e responsabili.

Art. 32 "Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati"

1. Le pubbliche amministrazioni, e i gestori di pubblici servizi, pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

- a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.

Art. 10 “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione” comma 5

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

In base all'articolo 32 vi è l'obbligo di pubblicare gli standard di qualità dei servizi offerti delle pubbliche amministrazioni, dunque tale onere esiste anche in relazione al servizio Suap. Questo implica che gli standard qualitativi siano definiti preventivamente. In dettaglio gli standard sono “i valori da prefissare in corrispondenza di ciascun indicatore di qualità, sulla base delle aspettative dell'utenza e delle potenzialità del soggetto erogatore”.

Quindi lo standard può essere:

“a) formulato sulla base di indicatori quantitativi, può essere specifico o generale. È specifico quando è riferito alla singola prestazione resa, è espresso da una soglia minima o massima e può essere verificato dal singolo utente. È generale quando è espresso da un valore medio (o altro valore), riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore. Per esempio, assumiamo l'indicatore “tempo di conclusione del procedimento”. Esempio di standard specifico: la conclusione del procedimento entro 28 giorni dall'avvio (in tutti i casi). Esempio di standard generale: la conclusione del procedimento entro il 25° giorno dall'avvio, nel 90% dei casi; oppure: la conclusione media del procedimento entro 23 giorni.

b) formulato in maniera qualitativa. Ad esempio fissando l'obiettivo di ricevere il gradimento di almeno il 70% degli utenti in merito alla tempestività delle informazioni”.

Infine, leggendo insieme il comma 2, dell'articolo 32, e il comma 5, dell'articolo 10 si evidenzia l'onere, a carico delle pubbliche amministrazioni, di pubblicare i costi del servizio (in questo caso servizio SUAP), evidenziando quelli effettivi e quelli legati al personale, nonché deve essere pubblicato anche l'andamento dei costi nel tempo.

Art. 35. “Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati”

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'[articolo 36](#);
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- n) (lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza

adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli [articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

Allegato tecnico al DPR 160/2010 Articolo 4 - “Servizi informativi e modulistica del Portale”

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per gli utenti.

Ai sensi dell'[art. 4, comma 3](#), il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica.

1. Sezione informazioni e modulistica

Il Portale contiene una sezione "informazioni e modulistica". Tale sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree per Regione e SUAP.

Per ogni SUAP saranno pubblicati:

- l'identificativo dello sportello SUAP (assegnato dal sistema informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP)
- le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione telematica;
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale);
- informazioni utili ai fini dell'attività del SUAP (indirizzi, responsabili, ecc).

A livello regionale o di singolo SUAP, sarà disponibile l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione ATECO. Per ciascuna attività saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- adempimenti necessari per l'attività;
- classificazione dell'adempimento in base alla possibilità di immediato avvio (art 4, comma 3 punto a) del regolamento);
- modulistica per le domande da presentare al SUAP;
- istruzioni di compilazione;

- altre informazioni.

La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico.

Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sarà corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.

2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica Il gruppo tecnico provvederà, qualora necessario, ad effettuare un primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della sezione "informazioni e modulistica" anche acquisendo le informazioni disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo tecnico medesimo.

Ai SUAP e ai soggetti da essi delegati dovranno essere messi a disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione "informazioni e modulistica" per il caricamento, aggiornamento e modificazione degli elementi in essa contenuti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 10 la banca dati della sezione "Informazioni e modulistica" costituisce l'elenco dei SUAP con i requisiti di cui all'art. 38, comma 3, lettere a), a-bis), e all'art. 2, comma 2 del regolamento.

Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei requisiti per operare secondo le modalità previste dal regolamento. Al termine previsto dall'art. 4, comma 10 saranno pubblicati i SUAP registrati nella banca dati.

Al termine del periodo previsto dall'art. 12 comma 1, lettera a) le risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il Portale entrerà in esercizio.

La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in esercizio sarà convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo trimestrale.

In base all'articolo sopra riportato, alcune informazioni devono essere pubblicate direttamente su internet in un giorno. Nello specifico si tratta di l'identificativo dello sportello SUAP, le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione telematica, la tipologia di SUAP (singolo, associato, in delega), le informazioni utili ai fini dell'attività del SUAP (indirizzi, responsabili, ecc) e infine l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione ATECO con relative specifiche circa gli adempimenti necessari e l'indicazione circa il tipo di procedimento (avvio immediato o autorizzazione).

Nel Portale sono, infatti, riportate le informazioni indicate in grassetto, tuttavia riporto di seguito alcune considerazioni in relazione alla parte che riguarda i procedimenti (elenco delle attività produttive) e la pubblicazione dell'indirizzo PEC.

In dettaglio il portale riporta un elenco dei procedimenti accessibile selezionando la voce "Consultazione elenco dei procedimenti" come riportato [qui](#).

L'elenco presente, che rispetta i dettami dell'articolo in oggetto, ha però valenza Regionale e, dunque, non possono essere inserite eventuali richieste specifiche che dipendono da Regolamenti, o atti a valenza normativa generale, previsti da ogni singolo Comune. Dunque, eventuali specifiche, vanno pubblicate necessariamente sul sito comunale.

Riguardo invece l'indirizzo PEC si fa presente che, in base a decisioni prese a livello Regionale, non viene pubblicato nel caso in cui il SUAP utilizzi impresainungiorno come front-office: questo per evitare che, causa confusione, gli utenti inviino le pratiche via PEC.

Decreto Legge n. 59/2010 (attuazione Direttiva Bolkestein)

Art. 26 "Diritto all'informazione":

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:

- a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
- b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
- c) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
- d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
- e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica

2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L'informazione è fornita in un linguaggio semplice comprensibile.

3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

Le informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 26 del D.l n. 59/2010, anche se non sono state riprese nel Decreto trasparenza devono essere comunque obbligatoriamente pubblicate.

Obblighi del responsabile della trasparenza (e dell'anticorruzione ove coincida):
ha l'onere di assicurare e controllare che siano rispettati gli obblighi stabiliti dal decreto

Obblighi del responsabile dello Sportello unico per le attività produttive:
ha l'onere di elaborare i dati e i documenti da pubblicare e di trasmetterli al responsabile della trasparenza, ovvero di pubblicarli direttamente in modo essenziale e uniforme, al fine di favorire l'accessibilità.

I documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono poter essere riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate

Nella produzione dei dati e dei documenti finalizzati alla pubblicazione obbligatoria, deve essere assicurata il rispetto della disciplina della privacy, temperando le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante della Privacy nei propri provvedimenti.

Quando sarà necessario, il responsabile del Suap dovrà omettere i dati di qualsiasi natura che possano rendere individuabile il soggetto interessato o procedere all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (come stabilito dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013).

Obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013:

- 1) **Regolamenti**, ma anche, altri atti a valenza generale e “normativa”, che stabiliscono, cioè, regole e modalità operative, quali “le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'Amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse” (art. 12, c. 1).

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normativa» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

(comma così modificato dall'[art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2) **Informazioni concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni** (art. 13, c. 1), quali l'articolazione degli uffici, l'elenco dei numeri telefonici e degli indirizzi e-mail dei vari responsabili dei procedimenti e/o dell'istruttoria e quant'altro utile a favorire l'accesso del cittadino ai servizi dell'ente. Al riguardo, il responsabile della trasparenza provvederà direttamente all'individuazione e pubblicazione di tali informazioni oppure le richiederà ai servizi. In tal caso il responsabile del Suap dovrà provvedere alla raccolta e alla strutturazione delle informazioni, secondo il formato che indicherà il responsabile della trasparenza.

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

(lettera così modificata dall'[art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

3) **Elenchi dei provvedimenti amministrativi** degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti (art. 23, c. 1), con particolare riferimento, per quanto riguarda il Suap, ai **provvedimenti finali dei procedimenti di: - autorizzazione o concessione; - accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche**. Tali elenchi vanno pubblicati a cadenza semestrale. “Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto” (art. 23, c. 2). Pertanto si tiene non sufficiente pubblicare l'atto o, come accade presso numerosi enti, tutte le determinazioni dirigenziali, ma è necessario stabilire e attivare una procedura, possibilmente informatica e, comunque, automatica, per la compilazione di tabelle che contengano i dati richiesti dal c. 2, sopra riportato. Può essere più efficiente prevedere la compilazione di tali dati nel momento stesso in cui viene perfezionato l'atto, salvo poi decidere le modalità di pubblicazione d'intesa con il responsabile della trasparenza. Giova ricordare che, con comunicazione del 23 ottobre 2013, l'Anac ha espresso l'avviso che negli elenchi dei provvedimenti siano inclusi i link per accedere direttamente ai testi dei provvedimenti. Inoltre, la stessa Anac, con l'atto di orientamento n. 11/2014, ha precisato che, in materia edilizia, Dia e Scia devono essere equiparate ai provvedimenti di autorizzazione o di concessione, ai fini della trasparenza; pertanto anch'esse vanno incluse negli elenchi richiamati dall'art. 23. La “disposizione” interessa anche il Suap, in quanto gestisce i procedimenti unici di “realizzazione o modificazione degli impianti produttivi di beni e servizi”, nei quali è presente l'endoprocedimento edilizio. L'Anac ha precisato che l'amministrazione è tenuta a pubblicare, per ciascuna Dia e Scia, oltre ai dati di cui all'art. 23, anche “eventuali ulteriori atti adottati dall'amministrazione in conseguenza della presentazione delle dette dichiarazioni”, quali, ad esempio, gli atti di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ritiene che ciò valga anche per il SUAP.

Con l'approvazione del **D.Lgs. 25/05/2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, si ha avuto un aggiornamento ed alleggerimento degli obblighi di pubblicazione.

Il nuovo articolo 23 dispone l'obbligo per alcuni atti, mentre sono stati tolti "autorizzazioni e concessioni"

Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi **In vigore dal 23 giugno 2016**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

[a) autorizzazione o concessione]

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

[c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009]

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto]

(70) Lettera soppressa dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(71) Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(72) Lettera soppressa dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(73) Lettera così modificata dall'art. 22, comma 1, lett. a), n. 4), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

(74) Comma abrogato dall'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) *(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) *(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli [articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

4) **Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali** effettuato ai sensi dell'art. 1, c. 28, della legge n. 190/2012 (art. 24, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013). Ciò comporta il preventivo monitoraggio di tutti i procedimenti che si concludono con atto espresso. Infatti, la ratio della norma è quella di dare conto del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti che poi consentiranno all'impresa (o al cittadino) di avviare l'attività, anche ai fini della lotta alla corruzione (come stabilito dalla legge n. 190). Siccome nel caso di Dia o di Scia l'impresa (o il cittadino) potranno iniziare immediatamente l'attività, dopo la presentazione delle medesime dichiarazioni o segnalazioni alla pubblica amministrazione competente, non sarà rilevante il tempo impiegato dalla p.a. per svolgere i controlli, in quanto durante questo tempo non è inibito lo svolgimento dell'attività. Non è indicato l'arco di tempo al quale i dati devono fare riferimento; si potrà assumere l'anno o periodo inferiore. Nella tavola 2 si trova uno schema per ordinare i dati da pubblicare.

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa
(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

5) Riguardo agli **obblighi imposti alle imprese e ai relativi controlli**, l'art. 25, c. 1, stabiliva che devono essere pubblicati: “a) l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento; b) l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative”. La disciplina della programmazione dei controlli trova la sua fonte nell’art. 7, c. 2, lett. a)-d) del D.L. n. 70/2011. I controlli e le ispezioni dovevano essere gestiti in modo unificato, con cadenza massima semestrale e non possono proseguire per più di 15 giorni.

Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

6) **Carta dei servizi** o altro documento contenente gli **standard di qualità dei servizi pubblici** (art. 32, c. 1). In questo modo, dovendo pubblicare gli standard di qualità dei servizi, diviene obbligatorio definirli preventivamente.

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'[articolo 10, comma 5](#), pubblicano:

a) i costi contabilizzati;

(lettera così modificata dall'[art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

b) *(lettera abrogata dall'[art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

9) Informazioni sui procedimenti amministrativi.

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'[articolo 36](#);
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli [articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

c) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

*

D.Lgs. 30-6-2016 n. 126 (cd. SCIA 1)

Art. 2. *Informazione di cittadini e imprese*

1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della [legge n. 124 del 2015](#), nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo n. 281 del 1997](#), con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), tenendo conto delle specifiche normative regionali. ⁽²⁾ ⁽³⁾

2. Fermi restando gli obblighi di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), **le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1.** In relazione alla tipologia del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione dei moduli di cui al comma 1, **le medesime pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle**

attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

3. Fermi restando i rimedi previsti dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della *legge n. 131 del 2003*.

4. L'amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

5. Ferme restando le sanzioni previste dal *decreto legislativo n. 33 del 2013*, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Obbligo di pubblicazione dei provvedimenti autorizzativi ed atti ad essi equiparati.

Posizione dell'ANAC

L'art. 22 del D.lgs. n. 97/2016 ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013, sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni.

Ciononostante, l'ANAC, nelle *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”*, afferma che i suddetti obblighi *“permangono in quanto sono previsti dall'art. 1, co. 16 lett. a) della Legge n. 190/2012 non abrogato”*.

Ad avviso dell'Autorità, **“detti obblighi sono stati eliminati dal testo dell'art. 23 del D.lgs n. 33/2013 esclusivamente per ragioni di coordinamento ed armonizzazione normativa, anche al fine di evitare duplicazioni di previsioni normative”**.

In un secondo momento, l'ANAC ha ritrattato la sua posizione iniziale, muovendo da alcune osservazioni, di seguito riportate.

Ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi, le leggi possono essere abrogate per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove norme e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata da quella anteriore.

L'obbligo di cui si discorre, infatti, non è chiaramente rinvenibile all'art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012.

Considerato, peraltro, che la finalità del D.lgs n. 33/2013 è di riordinare la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, è giusto ritenere che, qualora l'intenzione del legislatore fosse effettivamente stata quella di mantenere in vita il suddetto obbligo di pubblicazione, le ipotizzate esigenze di coordinamento e armonizzazione normativa lo avrebbero indotto, piuttosto, a modificare la richiamata disposizione della Legge n. 190/2012.

Ulteriore conferma indiretta della volontà del legislatore di eliminare, in un'ottica di semplificazione, un obbligo estremamente gravoso per le amministrazioni (la previsione normativa abrogata prevedeva, semplicisticamente, che la pubblicazione potesse avvenire *“nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto”*), oltre che di dubbia utilità in termini di trasparenza dell'azione amministrativa (si tratterebbe di pubblicare elenchi contenenti gli estremi di diverse centinaia di provvedimenti) è data dalla circostanza che all'art. 23 è stato, invece, mantenuto l'obbligo di pubblicazione degli estremi dei provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (dicitura che si sovrappone alla lett. *b*) dell'art. 1, comma 16 della Legge n. 190/2012).

Inoltre, la relazione illustrativa dello schema di decreto afferma che *“non è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato di mantenere gli obblighi di pubblicazione relativi ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione poiché si tratta di documenti e atti soggetti ad accesso civico e questa nuova forma di trasparenza consente di eliminare l'obbligo di pubblicazione, riducendo notevolmente gli oneri per le amministrazioni, in relazione a documenti che di regola non interessano la totalità dei cittadini”*.

Appare dunque chiara la volontà del legislatore, dovendosi pertanto affermare che, pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all'art. 1, co. 16, lett. *a*) e *d*), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, tali obblighi devono ritenersi abrogati.

Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5 *bis* del D.lgs. 33/2013.

2.2. Posizione del Garante Privacy

Secondo quanto previsto per l'accesso civico, le pronunce del Garante della Privacy – **nn. 360 del 10.08.17 e 426 del 19.07.18** – negano la possibilità per il cittadino di poter accedere a tali atti.

In entrambe le pronunce, il Garante parte dal presupposto che il D.lgs n. 97/2016 ha **abrogato** l'art. 23, comma 1, lett. *a*) del D.lgs n. 33/2013, disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicare sul sito *web* istituzionale gli elenchi dei provvedimenti finali dei

procedimenti di autorizzazione o concessione, ai quali – secondo l’orientamento ANAC n. 11/2014 – dovevano ritenersi equiparati anche DIA e SCIA.

In ogni caso, nelle disposizioni previgenti non era previsto l’obbligo di pubblicazione *online* dei “provvedimenti integrali”, ma solo di una “scheda sintetica” degli elementi previsti dalla disposizione, ossia “*il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento*” (art. 23, comma 2, del D.lgs n. 33/2013, abrogato), senza specifici riferimenti alla pubblicazione di dati personali ivi contenuti.

In merito, l’ANAC ritiene che “*tali obblighi devono ritenersi abrogati. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5 bis del D.lgs n. 33/2013*”.

Pertanto, secondo il Garante della Privacy, non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. delle SCIA, né in forma integrale né in forma riassuntiva.

Il Garante muove da un’interpretazione rigorosa e letterale dell’**art. 20, co. 6, del D.P.R. 380/2001**, disposizione che – statuendo la necessaria pubblicazione nell’albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire – deporrebbe a favore di un esteso regime pubblicitario *in subiecta materia*, nel quale poco spazio rimarrebbe alla tutela della protezione dei dati personali.

Essa, in realtà, prevede la pubblicazione sull’albo pretorio della mera notizia dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire (i cui estremi sono peraltro indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio).

In ogni caso, si tratta di una norma di settore attinente al solo procedimento per il rilascio del permesso di costruire che non è ripetuta (né richiamata) per i procedimenti relativi agli altri titoli edilizi, come la SCIA, ai quali, di conseguenza, non è applicabile lo stesso regime di pubblicità previsto per la notizia dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire.

2.3. Posizione della giurisprudenza

La ricostruzione del Garante della Privacy è pienamente compatibile con quanto riportato dal **TAR Marche-Ancona, Sez. I, 7 novembre 2014 n. 923**, la quale sostiene che “*l’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell’avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all’albo pretorio, non può che essere interpretato nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo diffuso sull’attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire*”.

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che nell’accesso civico, di cui al D.lgs n. 97/2016, “*le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni*” (così **T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, n. 1126 del 2018**).

Per converso, sono tutt'altro che infrequenti le richieste di accesso volte a verificare la legittimità degli interventi in campo edilizio effettuati dal proprietario o dall'impresa che segue i lavori e la loro conformità degli interventi alla normativa urbanistico-edilizia. Anche in questo settore dovrà essere verificata l'esistenza di una posizione giuridica soggettiva anche meramente potenziale (v. *TAR Puglia-Lecce n. 1125 del 2018*; *TAR Basilicata n. 612 del 2018*).

Nel bilanciamento degli interessi, il giudice amministrativo ritiene pacificamente che *“i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza”* (cfr. *T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374*; *TAR Lazio, Sez. II bis, 22 ottobre 2018, n. 7542*).

3. Esame dell'istanza e diritto di Accesso agli atti

3.1. Legge 7 agosto n. 241/1990

La disposizione di cui all'art. 22 afferma che: *“Il diritto di accesso agli atti consiste nel diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti relativi ad ogni tipologia di attività della Pubblica Amministrazione”*.

Pertanto, possono accedere ai documenti amministrativi compete a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale** corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.

Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata rivolta all'amministrazione che ha formato il documento per esaminarlo o estrarne copia.

La P.A. nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta può respingerla se la stessa abbia ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso, limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti e differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3.2. Il D.Lgs. n. 33/2013

Con lo strumento dell'accesso civico, *“chiunque ha il potere di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione”* (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2013).

L'art. 5 del D.lgs n. 33/2013, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati **per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria**, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito *web* istituzionale.

3.3. Il nuovo accesso civico generalizzato alla luce del Decreto Trasparenza

Ai sensi dell'art. 5, co. 2 del D.lgs n. 33/2013, *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli**”*

oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis".

Tale istituto non prevede limitazioni in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente, dovendosi quest'ultimo limitare ad identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, senza motivazione alcuna.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti; pertanto è inammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a "scoprire" di quali informazioni l'amministrazione dispone.

Le richieste non devono essere generiche, ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione.

Inoltre, in quanto quest'ultime riguardano i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, i quali entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, potranno presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis.

Al 1° comma esso prevede che l'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti a: a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti **interessi privati**: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della

corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Nel caso di specie la richiesta è annoverabile nel *genus* accesso civico generalizzato e l'unica cautela da apprestare prima del rilascio dei dati richiesti, riguarda la tutela della privacy.

4. Conclusioni

Dall'esame della normativa e degli arresti giurisprudenziali in materia, si evince come con il passare degli anni il Legislatore abbia dato sempre più spazio alla trasparenza ed all'accesso dei documenti amministrativi.

La Pubblica Amministrazione, alla stregua di una vera e propria "Casa di Vetro", deve poter essere controllabile *ab externo* sia in virtù degli effetti collettivi dell'attività che essa esercita, sia al fine di poter reprimere le condotte corruttive.

Alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'art. 23, co. 1, lett. a) del D.lgs n. 33/2013, risulta insussistente un onere di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione.

Tuttavia, le richieste degli interessati, qualora circostanziate e non meramente esplorative, sono meritevoli di accoglimento, previo contemperamento delle esigenze conoscitive con quelle di riservatezza dei diretti interessati.

Vi è pertanto l'onere dell'Amministrazione di provvedere alla pubblicazione **della notizia** dell'avvenuto rilascio di dette autorizzazioni, ivi compresi i provvedimenti equiparati, nella Sezione all'uopo preposta.

La pubblicazione dei provvedimenti in questione dovrà avvenire con modalità tali da consentire il rispetto della normativa della privacy vigente.

In secundis, è fatta salva la possibilità per l'istante di effettuare l'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2 del D.lgs n. 33/2013, purché non siano lesi, con la pubblicazione di quanto richiesto, gli interessi pubblici e privati riportati dall'art. 5 *bis*, legittimanti il diniego.

Il richiedente potrà accedere a tutta documentazione richiesta, anche con i dati personali in chiaro, laddove, formulando una domanda di accesso agli atti amministrativi *ex artt. 22 ss.* della Legge n. 241/1990, dimostri di possedere "*un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

ACCESSO GLI ATTI EX ART. 25 L 241/90 - ACCESSO CIVICO EX ART. 5 d.lgs. 33/2013

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 22 *Definizioni e principi in materia di accesso* [\(128\)](#) [\(130\)](#)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. [\(129\)](#)

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'[articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6](#).

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'[articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

[\(128\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005](#).

[\(129\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 10, comma 1, lett. a\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(130\)](#) Vedi, anche, il [D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184](#), la [Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013](#) e la [Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV](#).

Art. 23 *Ambito di applicazione del diritto di accesso* [\(131\)](#) [\(132\)](#)

1. Il diritto di accesso di cui all'[articolo 22](#) si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'[articolo 24](#).

[\(131\)](#) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. dd\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(132\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

Art. 24 *Esclusione dal diritto di accesso* [\(133\)](#)

1. Il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. [\(134\)](#)

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'[articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'[articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

[\(133\)](#) Articolo modificato dall'[art. 22, comma 1, lett. b\), L. 13 febbraio 2001, n. 45](#), dall'[art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196](#), a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall'[art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005](#).

[\(134\)](#) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- [D.M. 10 maggio 1994, n. 415](#), per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- [D.M. 7 settembre 1994, n. 604](#), per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- [D.M. 26 ottobre 1994, n. 682](#), per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- [D.M. 4 novembre 1994, n. 757](#), per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- *D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763*, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- *D.M. 14 giugno 1995, n. 519*, per il Ministero della difesa;
- *D.M. 13 ottobre 1995, n. 561*, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- *D.M. 10 gennaio 1996, n. 60*, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- *D.M. 25 gennaio 1996, n. 115*, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- *D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200*, per l'Avvocatura dello Stato;
- *D.M. 10 aprile 1996, n. 296*, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- *D.M. 16 maggio 1996, n. 422*, per il Ministero del commercio con l'estero;
- *D.M. 29 ottobre 1996, n. 603*, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- *D.P.C.M. 30 luglio 1997*, per l'Istituto nazionale di statistica;
- *D.M. 31 luglio 1997, n. 353*, per il Ministero della sanità;
- *D.M. 5 settembre 1997, n. 392*, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- *Prov. 17 novembre 1997*, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- *Deliberazione 3 febbraio 1999*, per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- *D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294*, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- *Deliberazione 26 marzo 1999*, per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- *D.M. 24 agosto 1999*, per la società per azioni Poste italiane;
- *D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425*, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- *D.M. 27 dicembre 1999*, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- *Deliberazione 31 agosto 2000*, modificata dall'*art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005*, per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata *Deliberazione 31 agosto 2000* è stata sostituita dalla *Deliberazione 10 settembre 2008*, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- *D.M. 5 ottobre 2000, n. 349*, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- *Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS*, modificata dalla *Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS*, dalla *Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS* e dalla *Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS*, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- *D.M. 14 marzo 2001, n. 292*, per il Ministero dei lavori pubblici;

- *Deliberazione 5 dicembre 2002*, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- *Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003*, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- *Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127*, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- *Provvedimento 3 marzo 2004*, per l'ANAS S.p.A.;
- *Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311*, per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- *Provvedimento 11 marzo 2005*, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- *Reg. 29 ottobre 2005* e *Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5* (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- *Deliberazione 26 luglio 2006*, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- *Deliberazione 12 giugno 2006*, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- *Comunicato 24 aprile 2008*, per l'Automobile Club d'Italia;
- *Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173*, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- *D.M. 20 ottobre 2010, n. 203*, per il Comitato di sicurezza finanziaria;
- *D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143*, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- *Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19*, per l'IVASS.

Art. 25 *Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi* [\(135\)](#)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'[articolo 24](#) e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'[articolo 24, comma 4](#), il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata

presso la Commissione per l'accesso di cui all'[articolo 27](#) onché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), o di cui agli [articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003](#), relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. [\(136\)](#)

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. [\(137\)](#)

[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. [\(139\)](#) [\(138\)](#)]

[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. [\(140\)](#) [\(138\)](#)]

[\(135\)](#) Rubrica inserita dall'[art. 21, comma 1, lett. ee\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(136\)](#) Comma sostituito dall'[art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340](#), dall'[art. 17, comma 1, lett. a\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 8, comma 1, lett. b\), L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

[\(137\)](#) Comma modificato dall'[art. 17, comma 1, lett. b\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), dall'[art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 3, comma 2, lett. c\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

[\(138\)](#) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

[\(139\)](#) Comma inserito dall'[art. 17, comma 1, lett. c\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

[\(140\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 1, lett. d\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

(articolo così sostituito dall'[art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza

riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'[articolo 43](#), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'[articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'[articolo 116 del Codice del processo amministrativo](#) decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'[articolo 43, comma 5](#).

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal [Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

(articolo introdotto dall'[art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'[articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990](#).

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

*

Parere su una istanza di accesso civico - 10 agosto 2017

Registro dei provvedimenti n. 360 del 10 agosto 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di San Cesario sul Panaro, presentata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

Ritenuto che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permetta allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

Ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di San Cesario sul Panaro ha chiesto al Garante il parere previsto dall'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell'ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un'istanza di accesso civico presentata dalla XX.

La predetta richiesta di accesso civico aveva a oggetto la «copia in forma riassuntiva contenente i dati del committente, descrizione dell'intervento, località del cantiere, tecnico progettista, delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e delle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) concernenti l'attività degli interventi edili da attuarsi nel territorio comunale, presentate dal 01/01/2017 al 25/02/2017».

Alla richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state allegate le note di alcuni soggetti controinteressati che, lamentando una violazione della tutela

dei propri dati personali, hanno manifestato opposizione alla predetta richiesta di accesso civico e alla comunicazione dei propri dati personali al soggetto titolare dell'impresa privata.

Dagli atti risulta che, nel corso del procedimento, l'istante abbia cambiato più volte l'oggetto della richiesta di accesso civico, rappresentando, in una nota interlocutoria, di non voler ricevere più i dati del committente, ma solo il «tipo di intervento edile che verrà eseguito e la località dove avviene il lavoro con via e numero civico, [nonché] il nome del Tecnico Progettista» ed evidenziando, al riguardo, che il «Tecnico Progettista assume una figura pubblica in base all'art. 29 comma 3 [del D.P.R. 06/06/2001, n. 380]. "Per le opere realizzate dietro presentazione di (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA), il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari».

Il Comune ha comunque respinto la richiesta di accesso civico rappresentando, fra l'altro, che:

- «il set di dati oggetto della richiesta comprende[va] le generalità del committente e del progettista»;
- «dai dati in questione è possibile risalire all'esistenza del rapporto professionale tra committente e progettista»;
- «anche se si oscurassero i dati del committente, l'indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento consentirebbe di risalire all'identità del relativo proprietario tramite una visura catastale»;
- «in una delle fattispecie oggetto della richiesta, l'intervento oggetto della pratica è costituito da sanatoria per opere eseguite in assenza di titolo edilizio, e quindi permette di risalire al compimento di un illecito edilizio»;
- «la visura camerale dell'impresa XX indica, come attività prevalente dell'impresa e come attività esercitata nella sede, "Gestione database, attività delle banche dati" e, come attività secondaria esercitata nella sede, "Studio e realizzazione di spazi pubblicitari (banner) da pubblicizzare sui propri siti web, per informare, motivare e servire il mercato. Attività di conduzione di campagne di marketing, social media e web marketing. Servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale»;
- «l'accoglimento della richiesta non sarebbe rispettoso della riservatezza dei controinteressati in quanto determinerebbe, anche tramite l'altamente probabile successivo trattamento a fini commerciali, un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei medesimi; ai fini della valutazione di giustificazione/proporzionalità, il bilanciamento deve essere compiuto in concreto tenendo presente, da un lato, l'interesse del pubblico ad esercitare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e a partecipare al dibattito pubblico e, dall'altro lato, l'interesse del privato alla tutela dei propri dati personali: poiché in concreto nel caso di specie la richiesta non appare conforme alla finalità intrinseca dell'istituto dell'accesso civico, il bilanciamento porta a una valutazione di assoluta prevalenza del secondo interesse, del quale dunque non si giustifica alcuna compromissione, anche minima»;
- «la conoscibilità da parte di chiunque dei dati personali oggetto della richiesta esporrebbe in concreto tali dati ad un estremamente probabile trattamento per finalità commerciali»;
- «ai sensi del principio di finalità di cui all'art. 11 del Codice tale trattamento sarebbe illecito perché incompatibile con gli scopi di trasparenza per i quali l'ordinamento accorda l'accesso civico generalizzato»;

- «l'accoglimento della domanda di accesso esporrebbe i controinteressati a un pregiudizio concreto ed estremamente probabile alla tutela del loro interesse alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»;
- «non vi sono elementi a garanzia del fatto che la società richiedente effettuerebbe il plausibile successivo trattamento dei dati nel rispetto dei limiti e delle tutele derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali»;
- «presumibilmente i controinteressati avevano ragionevoli aspettative di riservatezza circa il trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, e non potevano ragionevolmente prevedere che quei dati potessero essere utilizzati per scopi commerciali e di marketing e comunque per scopi estranei a finalità di partecipazione e trasparenza».
- «la presenza, sui cartelli affissi alla pubblica via, di alcuni dati personali richiesti, rappresenta una modalità di divulgazione – imposta dalla legislazione di settore – circoscritta nel tempo e nello spazio, che non consente, per ciò solo, di considerare inoperante, in relazione a tali dati, la tutela della riservatezza»;
- «la possibile diffusione, da parte degli ordini e colleghi professionali, dei dati personali dei progettisti non autorizza, di per sé, la diffusione, da parte di questa Amministrazione, delle ulteriori informazioni ricavabili dal set di dati richiesto (quali: l'esistenza di un rapporto professionale con un determinato committente; e il coinvolgimento professionale in un determinato intervento edilizio».

Successivamente, a seguito del predetto **provvedimento di diniego**, l'istante ha presentato una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, cambiando nuovamente l'oggetto della **richiesta di accesso civico e chiedendo, in sede di riesame, di «ricevere copia delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e, se possibile, anche delle Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) nel formato detenuto e gestito da questa Amministrazione per le attività edilizie presentate dal 1/6/2017 al 30/6/2017».**

La nuova modifica dell'oggetto della richiesta era motivata dalla presentazione, a integrazione degli atti del procedimento, di un parere reso, al Segretario generale di un altro Comune, dal Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna avente a oggetto un caso identico a quello sottoposto al Garante, nel quale il predetto Difensore civico ha sostenuto, fra l'altro, che:

- «con riferimento all'oggetto dell'istanza di accesso in questione, non si profila la sussistenza di un pregiudizio concreto all'interesse privato alla protezione dei dati personali. Infatti, il regime di pubblicità dei titoli in materia di edilizia è connotato da un ambito particolarmente esteso, come è dimostrato dalla necessaria pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 20, co. 6, del d.P.R. 380/2001. Inoltre, fino alla novella del 2016, rientravano tra gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto 33/2013 i provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni, ai quali viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività (cfr. orientamento ANAC n. 11 del 21 maggio 2014)»;
- «dal particolare regime di pubblicità di tali atti deriva la impossibilità di qualificare come "controinteressati" dei soggetti i cui dati personali sono contenuti negli atti oggetto dell'istanza di accesso»;
- «in base alle disposizioni citate, l'ambito oggettivo del diritto di accesso generalizzato comprende dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Perciò, la richiesta del

cittadino di ottenere una "copia in forma riassuntiva" si pone all'esterno del perimetro tracciato dalla norma, poiché mira ad ottenere da parte dell'amministrazione comunale non dati o documenti, ma bensì delle informazioni, intese come "la rielaborazione di dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti" (linee guida ANAC, par. 4.2) e, come è stato chiarito dall'ANAC, "resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'amministrazione stessa" (ibidem)»;

- «l'istanza di accesso civico generalizzata, così come formulata, de[ve] considerarsi non accoglibile. Tuttavia, è facoltà dell'amministrazione comunale trasmettere al richiedente, senza la necessità che quest'ultimo riformuli l'istanza di accesso, i documenti relativi alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) ed alle Comunicazioni di Inizio Attività Asseverata (CILA) presentate dal 01/01/2017 al 28/02/2017, ovvero, nel caso in cui tale documentazione risulti essere già disponibile sul sito web istituzionale dell'ente, indicare all'interessato il relativo collegamento ipertestuale».

A seguito della presentazione della richiesta di riesame, come previsto dalla normativa di settore, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha formulato una richiesta di parere a questa Autorità evidenziando, fra l'altro, che:

- l'istanza di accesso civico è stata presentata da un soggetto titolare di una impresa individuale «coinvolta in attività di gestione e promozione di banche dati a finalità commerciali recanti dati personali di soggetti interessati a pratiche edilizie» e che «il quadro istruttorio disponibile rende manifesto che la richiesta di accesso civico è volta in concreto ad ottenere dalla PA contenuti da inserire in dette banche dati commerciali. [...] In tal senso depone anche il carattere sistematico delle analoghe richieste di accesso che risultano presentate dalla medesima impresa, sia dal punto di vista temporale (per periodi successivi) sia dal punto di vista geografico (a diversi enti locali)»;

- «appare significativo che l'impresa, nelle sue numerose occasioni di interlocuzione con la PA, non abbia mai fornito alcuna rassicurazione circa il fatto che il trattamento per finalità commerciali, che essa effettua sui dati personali raccolti, avviene previa acquisizione del relativo consenso degli interessati. Pertanto l'accoglimento della domanda di accesso esporrebbe i controinteressati a un pregiudizio concreto ed estremamente probabile alla tutela del loro interesse alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia»;

- «il caso di specie riguarda dati personali contenuti in atti non soggetti a pubblicazione obbligatoria né in albo pretorio né in amministrazione trasparente»;

- «anche a prescindere dalla finalità concretamente perseguita dal richiedente – e quindi ammettendo (per ipotesi) che la richiesta vada inquadrata nella finalità legislativamente tipizzata dell'accesso civico – [...] si determinerebbe un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati, in quanto la disclosure dei dati personali oggetto della richiesta non appare necessaria o è comunque sproporzionata, eccedente e non pertinente rispetto a detto scopo; se infatti, nell'ambito di un controllo sul complessivo esercizio delle funzioni amministrative del Comune in materia edilizia, e di un eventuale dibattito pubblico in materia, potrebbero eventualmente essere utili dati statistici riguardanti il numero e la tipologia degli atti, la tipologia degli interventi, ecc., lo stesso non può dirsi – ad esempio – per le generalità dei singoli committenti e progettisti».

OSSERVA

1. Il quadro di riferimento

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l'altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l'accesso civico è rifiutato, fra l'altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Con riferimento al procedimento relativo all'accesso civico, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, è previsto che «l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d'intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6666>, di seguito "Linee guida in materia di accesso civico". Cfr. anche Provvedimento del Garante contenente l'«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. [5860807](#)).

2. Il caso sottoposto al Garante

Con particolare riferimento al caso sottoposto all'attenzione del Garante, risulta che l'oggetto dell'accesso civico sia stato più volte cambiato nel corso del procedimento: prima in senso restrittivo e poi in senso ampliativo rispetto all'istanza iniziale.

Da ultimo, alla luce della richiesta di riesame, risulta la volontà dell'istante di ricevere la copia integrale di tutte le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e di tutte le Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA), presentate al Comune nei mesi di gennaio e febbraio 2017.

La richiesta investe dunque documentazione avente a oggetto uno spettro molto ampio di attività relative ad alcune tipologie di "titoli abilitativi edilizi". Ciò considerando che i casi in cui è necessario per i cittadini presentare la SCIA o la CILA interessano un insieme molto variegato di interventi edilizi – riguardanti, in generale, attività di manutenzione straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo (sia «leggero» che «pesante»); di ristrutturazione edilizia («semplice», «leggera» o «pesante»); «di nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo»; di «eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti)»; ovvero specifiche ipotesi di varianti a permessi di costruire previste dalla legge, etc. – disciplinati a livello statale, fra l'altro, dal citato D.P.R. n. 380/2001 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»), nonché dal più recente d. lgs. 25/11/2016, n. 222 (recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»).

A titolo esemplificativo, si spazia da interventi riguardanti la semplice apertura o chiusura di un vano finestra, alla costruzione di una recinzione, al frazionamento o accorpamento di unità abitative, fino a operazioni più importanti come il rifacimento di tetti o solai, oppure o la ristrutturazione generale di un intero fabbricato.

Le informazioni e i dati, anche di carattere personale, da presentare all'ente competente e contenuti nei predetti titoli abilitativi edilizi (CILA e SCIA) sono molteplici e di diverso genere e natura. Il riferimento è, ad esempio, a nominativi, data e luogo di nascita, codici fiscali, residenza, e-mail, p.e.c., numeri di telefono fisso e cellulare riferiti al/i titolare/i dell'intervento in qualità di proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio o dei loro rappresentanti; a informazioni sulla tipologia di intervento; alla data di inizio e di fine dello stesso; all'ubicazione, dati catastali e destinazione d'uso dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio; al carattere oneroso o gratuito dell'intervento con allegata eventuale ricevuta dei versamenti effettuati; all'entità presunta del cantiere; ai dati dei tecnici incaricati (direttori dei lavori e altri tecnici) e dell'impresa esecutrice dei lavori (riportati nell'allegato «soggetti coinvolti»); nonché, fra l'altro, al prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione e agli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto (come allegati).

È possibile avere un quadro generale del volume e della complessità dei predetti dati e informazioni consultando i moduli, molto articolati, per la presentazione della SCIA e della CILA riportati nell'allegato 2, intitolato «Modulistica edilizia», dell'Accordo del 4/5/2017 in sede di Conferenza Unificata «tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281» (Repertorio atti n. 46/CU, in G.U. n.128 del 5/6/2017 - Suppl. Ordinario n. 26).

Per tali motivi, la questione sottoposta all'attenzione del Garante in materia di pubblicità dei titoli abilitativi edilizi e di accesso civico ad alcune tipologie di essi, quali la SCIA e la CILA, è di natura interpretativa complessa, tenuto anche in considerazione che la disciplina è stata oggetto di modifica con il d. lgs. n. 97 del 25/5/2016 su cui l'ANAC ha fornito indicazioni interpretative. Negli atti dell'istruttoria è, inoltre, richiamato un orientamento giurisprudenziale del TAR, Marche-Ancona (sent. n. 923 del 07/11/2014), nonché un parere reso del Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna su un caso identico a quello sottoposto al Garante.

3. Sul regime di pubblicità della CILA e della SCIA

Si ritiene utile evidenziare, in via preliminare, che il d. lgs. n. 97/2016 ha abrogato l'art. 23, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, che prevedeva l'obbligo da parte delle pp.aa. di pubblicare sul sito web istituzionale gli «elenchi dei provvedimenti» adottati «con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione», ai quali, secondo l'orientamento adottato dall'ANAC dovevano ritenersi equiparati anche la DIA e la SCIA (Orientamento n. 11 del 21/5/2014, in <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ArchivioStorico/Orientamenti/Orientamenti/orientamento?id=e155116a0a7780422a6899a8fa56d3f9>).

Si rileva che, in ogni caso, anche nel previgente testo normativo non era previsto l'obbligo di pubblicazione online dei "provvedimenti integrali", ma solo di una «scheda sintetica» degli elementi previsti dalla disposizione, ossia «il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento» (art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, abrogato), senza specifici riferimenti alla pubblicazione di dati personali ivi contenuti.

In ogni modo, a seguito della riforma legislativa, anche l'ANAC ha precisato che «L'art. 23, co. 1 del d.lgs 33 del 2013 è stato modificato dall'art. 22 del d.lgs. 97/2016. Quest'ultimo ha abrogato le disposizioni dell'art. 23 sulla pubblicazione degli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi a autorizzazioni e concessioni, concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera. Pur rilevandosi un difetto di coordinamento con la legge 190/2012, che all'art. 1, co. 16, lett. a e d), continua a fare riferimento alla trasparenza dei suddetti procedimenti, **tali obblighi devono ritenersi abrogati**. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ai provvedimenti sopra indicati, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013» (par. 5.5. della Delibera n. 1310 del 28/12/2016 recante «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», in <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6667>).

Allo stato, dunque, come sostenuto anche dal Comune di San Cesario sul Panaro, ai sensi della normativa statale di settore in materia di trasparenza, **non esiste un obbligo di pubblicazione da parte delle pp.aa. delle Segnalazioni certificate di inizio di attività-SCIA o delle Comunicazioni di inizio lavori asseverata-CILA presentate all'ente, né in forma integrale né in forma riassuntiva.**

Quanto alla possibilità di esercitare sugli stessi il diritto di accesso civico in forma integrale, come richiesto nel riesame del provvedimento di diniego dell'accesso civico, anche alla luce di un parere del Difensore Civico della Regione Emilia-Romagna, si osserva quanto segue.

Nel citato parere in atti del Difensore civico regionale si sostiene, in via interpretativa, che non sussisterebbe un pregiudizio concreto all'interesse privato alla protezione dei dati personali nel caso di richieste di accesso civico alla CILA o alla SCIA, in quanto il regime di pubblicità dei titoli in materia di edilizia sarebbe «connotato da un ambito particolarmente esteso», dimostrato «dalla necessaria pubblicazione nell'albo pretorio del provvedimento di rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 20, co. 6, del d.P.R. 380/2001». Con la conseguenza che non sarebbe neanche possibile qualificare come "controinteressati" i soggetti i cui dati personali sono contenuti nelle CILA o nelle SCIA oggetto dell'istanza di accesso civico.

Al riguardo, si evidenzia che – contrariamente a quanto sostenuto dal Difensore civico – la disposizione contenuta nell'art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 prevede la pubblicazione

sull'albo pretorio della mera «notizia» dell'«avvenuto rilascio del permesso di costruire» (i cui estremi sono peraltro «indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio») e non del provvedimento integrale. In ogni caso, si tratta di una norma di settore attinente al solo «procedimento per il rilascio del permesso di costruire» che non è ripetuta (né richiamata) per i procedimenti relativi agli altri titoli edilizi, come la CILA o la SCIA – disciplinati nel medesimo testo unico in materia edilizia – ai quali, di conseguenza, non è applicabile lo stesso regime di pubblicità previsto per la notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire.

Tale ricostruzione è peraltro pienamente compatibile con quanto riportato nella sentenza del TAR, Marche-Ancona n. 923/2014, richiamata nell'istanza di accesso civico, laddove si sostiene che «in materia di rilascio dei titoli edilizi esistono specifiche disposizioni di legge e regolamentari che, sulla scorta della nota disposizione di cui all'art. 31 della L. n. 1150/1942, come modificato dalla c.d. legge ponte n. 765/1967, prevedono un regime di pubblicità molto più esteso di quello che, prima dell'avvento del c.d. diritto di accesso civico (D.Lgs. n. 33/2013), era contemplato dalla L. n. 241/1990. Si veda, in particolare, l'art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, nella parte in cui stabilisce che dell'avvenuto rilascio di un titolo edilizio va dato avviso all'albo pretorio. Tale disposizione non può che essere interpretata nel senso che tale onere di pubblicazione è funzionale a consentire a qualsiasi soggetto interessato di visionare gli atti del procedimento, in ragione di quel controllo "diffuso" sull'attività edilizia che il legislatore ha inteso garantire (vedasi anche l'art. 27, comma 3, del DPR n. 380/2001)».

Ciò perché la predetta sentenza aveva a oggetto una richiesta di accesso al permesso di costruire presentata ai sensi della legge n. 241/1990 da un soggetto che, nel caso di specie, aveva comunque dimostrato di possedere l'interesse qualificato previsto dalla legge. In tale contesto, va letto quindi l'inciso nel quale si sostiene il diritto di «visionare gli atti del procedimento» relativo al "permesso di costruire" (che comunque è un titolo edilizio diverso rispetto alla CILA e alla SCIA) da parte di chiunque abbia «interesse».

Non bisogna, infatti, confondere i due tipi di accesso disciplinati dal d. lgs. n. 33/2013 e dalla l. n. 241/1990, in quanto «L'accesso generalizzato deve essere [...] tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [che] continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni». (par. 2.3. delle Linee guida in materia di accesso civico dell'ANAC, cit. Cfr. anche sentt. T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III bis, del 22/03/2017, n. 3769 e del 21/03/2017, n. 3742).

4. Sull'esistenza di un pregiudizio concreto in materia di protezione dei dati personali

Come sostenuto dall'ANAC, con riferimento ai provvedimenti finali di autorizzazione e concessione, stante l'abrogazione dell'art. 23, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, **«Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato», ma nel rispetto «degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013».** Ciò vuol dire che – contrariamente a quanto riportato nel parere del Difensore civico regionale prima richiamato – non è possibile derogare alle disposizioni che, in caso di accesso civico, sanciscono il necessario coinvolgimento dei soggetti controinteressati, né a quelle che prevedono il rifiuto dell'accesso civico nel caso della sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.

Quanto al caso di specie e alla richiesta di accesso civico alle SCIA e alle CILA presentate al Comune nei mesi di gennaio e febbraio 2017, si rinvia in primo luogo al contenuto delle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato in particolare (par. 8.1) che:

- «La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato – deve essere effettuato "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...]", ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della giurisprudenza europea in materia»;

- «Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto, vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l'eventualità che l'interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente»;

- «Nel valutare l'impatto nei riguardi dell'interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest'ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati. Per verificare l'impatto sfavorevole che potrebbe derivare all'interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l'attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati» ;

- «va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con più probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – di persone fisiche destinatarie dell'attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Ciò anche pensando, come già visto, alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati riguardo a talune informazioni in

possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati».

Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti ricevuti a seguito di una istanza di accesso civico sono soggetti a un particolare regime di pubblicità, essendo previsto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico [...] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale contesto, con particolare riferimento al caso sottoposto all'attenzione del Garante, si ritiene che, con riferimento all'accesso civico a tutte le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e a tutte le Comunicazioni Inizio Attività Asseverata (CILA) presentate all'ente dall'1/1/2017 al 25/02/2017, l'amministrazione abbia correttamente respinto l'istanza. Ciò, sia nel caso in cui la domanda di accesso civico abbia come oggetto la copia integrale dei documenti (come chiesto nell'istanza di riesame), sia nel caso in cui l'oggetto dell'accesso sia limitato (come richiesto nella domanda iniziale) alla ricezione di «copia in forma riassuntiva» dei dati del committente e del tecnico progettista, corredati dalla descrizione dell'intervento e della località del cantiere (inteso come accesso civico parziale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Infatti, ai sensi della normativa vigente e tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'ostensione dei predetti documenti o informazioni, considerando la quantità e qualità dei dati personali coinvolti, uniti al particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico, è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Per gli stessi motivi, il medesimo pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, potrebbe realizzarsi anche nel caso di un eventuale e più limitato accesso parziale – come richiesto dall'istante in una nota interlocutoria prima della richiesta di riesame – avente a oggetto i soli dati del tecnico progettista (senza quelli relativi al committente), corredati però dalla descrizione dell'intervento e della località dove avviene il lavoro con via e numero civico. Anche in tale caso si concorda con quanto evidenziato dal Comune laddove si sostiene che «dai dati in questione è possibile risalire all'esistenza del rapporto professionale tra committente e progettista» e che «anche se si oscurassero i dati del committente, l'indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento consentirebbe di risalire all'identità del relativo proprietario tramite una visura catastale».

Al riguardo, si sottolinea che, in ogni modo, diversamente da quanto rappresentato dal richiedente l'accesso civico, la circostanza che il tecnico progettista sia – come previsto dall'art. 29, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 – una «persona esercente un servizio di pubblica necessità» ai sensi dell'art. 359 c.p. al pari di altre categorie professionali – come gli avvocati o i medici, «il cui esercizio [è] per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato» e dei quali il pubblico è in determinati casi «per legge obbligato a valersi» – non comporta un automatico regime di pubblicità delle specifiche attività che lo stesso svolge per conto di privati. Né la pubblicità di alcuni dati personali dei tecnici progettisti, che sono conoscibili perché contenuti nei rispettivi albi professionali, comporta necessariamente anche la pubblicità dell'esistenza di un rapporto professionale con un determinato committente o del coinvolgimento professionale in un determinato intervento edilizio riportati in una SCIA o in una CILA.

A ciò si aggiunge la circostanza, non dirimente ma comunque sintomatica, che nel caso esaminato, il richiedente l'accesso è una impresa privata, la XX, che, dall'istruttoria effettuata dal Comune,

risulta avere effettuato con carattere sistematico analoghe richieste di accesso a diversi enti locali e ha tra le sue attività «prevalente» e «secondaria», rispettivamente, la «Gestione database, attività delle banche dati» e lo «Studio e realizzazione di spazi pubblicitari (banner) da pubblicizzare sui propri siti web, per informare, motivare e servire il mercato. Attività di conduzione di campagne di marketing, social media e web marketing. Servizi di gestione dei programmi di fidelizzazione e affiliazione commerciale».

L'insieme delle considerazioni sopra esposte è, pertanto, idonea a configurare, come sostenuto dal Comune, l'esposizione dei soggetti interessati «a un pregiudizio concreto ed estremamente probabile alla tutela del loro interesse alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia».

5. Sulla possibilità di fornire dati aggregati

Per completezza – come ricordato nel citato Provvedimento del Garante contenente l'«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico» – in base alla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'articolo 10 della Cedu non conferisce, in via generale, all'individuo il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche, né obbliga tali autorità a conferire allo stesso le medesime informazioni. Un tale diritto, o un tale obbligo, può essere, infatti, ricondotto alla più ampia libertà di espressione tutelata dall'art. 10 della Cedu, soltanto in situazioni particolari e a specifiche condizioni. Tra queste, assume particolare rilievo la circostanza che le informazioni oggetto di accesso attengano a questioni di interesse pubblico e pertanto, l'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all'esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni, tale per cui il diniego dell'accesso costituirebbe una lesione di questa libertà (cfr. sul punto da ultimo il caso *Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria*, 8 Novembre 2016, par. 156 e 160-163).

Inoltre, come indicato anche nelle Linee guida dell'ANAC sull'accesso civico, l'accesso "generalizzato" è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1).

Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ente destinatario della richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato (ivi).

Nel caso sottoposto all'attenzione del Garante, come evidenziato dal Comune, la conoscenza indiscriminata dell'ampio set di informazioni e dati personali contenuti nella documentazione oggetto dell'accesso civico (CILA e SCIA), appare non necessaria o comunque sproporzionata, rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, per il quale, al limite, «nell'ambito di un controllo sul complessivo esercizio delle funzioni amministrative del Comune in materia edilizia, e di un eventuale dibattito pubblico in materia, potrebbero eventualmente essere utili dati statistici riguardanti il numero e la tipologia degli atti, la tipologia degli interventi, ecc.», mentre «lo stesso non può dirsi – ad esempio – per le generalità dei singoli committenti e progettisti».

6. Sulla possibilità per coloro che dimostrino un interesse qualificato di ottenere informazioni e dati personali più dettagliati ai sensi della legge n. 241/1990

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità per l'istante di accedere a tutta documentazione richiesta, anche con i dati personali in chiaro, laddove, invece, formulando una diversa domanda di accesso agli atti amministrativi ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, dimostri di possedere «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di San Cesario sul Panaro ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 10 agosto 2017

IL PRESIDENTE Soro

*

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

(titolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Capo I - Principi generali

Art. 1. Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

(comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'[articolo 48](#), integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

(comma così sostituito dall'[art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'[allegato A](#), nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 2-bis. Ambito soggettivo di applicazione

(articolo introdotto dall'[art. 3, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'[articolo 2, comma 1, lettera m\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

(lettera così sostituita dall'[art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016](#), introdotto dall'[art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017](#))

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Art. 3. Pubblicità e diritto alla conoscibilità

(articolo modificato dall'[art. 4 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'[articolo 7](#).

1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

Art. 4. Limiti alla trasparenza

(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 4-bis. Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

(articolo introdotto dall'[art. 5 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli [articoli da 15 a 20](#).
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5. Accesso civico a dati e documenti

(articolo così sostituito dall'[art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'[articolo 43](#), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'[articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'[articolo 116 del Codice del processo amministrativo](#) decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'[articolo 43, comma 5](#).

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal [Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Art. 5-bis. Esclusioni e limiti all'accesso civico

(articolo introdotto dall'[art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'[articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990](#).

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Art. 5-ter. Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche

(articolo introdotto dall'[art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;

b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i

provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;

c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'[articolo 162, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).

2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:

a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;

b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;

c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;

d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;

e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.

4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI

(Capo introdotto dall'[art. 6, comma 3, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 6. Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7. Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'[articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati

(articolo introdotto dall'[art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere d\) ed e\), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'[articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'[articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 8. Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli [articoli 14, comma 2, e 15, comma 4](#). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

(comma così modificato dall'[art. 8 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

(comma aggiunto dall'[art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 9. Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'[articolo 6](#). Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

(comma così modificato dall'[art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. *(comma abrogato dall'[art. 9, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati

(articolo introdotto dall'[art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'[Allegato B](#) pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'[Allegato B](#), mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati,

informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'[articolo 5](#) è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.

4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.

Art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
(articolo così modificato dall'[art. 10 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'[articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012](#), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.

2. *(abrogato)*

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'[articolo 32](#).

6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. *(abrogato)*

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:

a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) *(soppressa)*

9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 11. Ambito soggettivo di applicazione

(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 12. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

(comma così modificato dall'[art. 11 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'[articolo 46](#).

(comma introdotto dall'[art. 29, comma 3, legge n. 98 del 2013](#))

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

(lettera così modificata dall'[art. 12 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

(comma così modificato dall'[art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 7](#).

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#). L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'[articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'[articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché nei casi di cui all'[articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'[articolo 5](#).

(comma così modificato dall'[art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 9-bis](#) e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'[articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127](#), le pubbliche amministrazioni

pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

(comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'[articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

(comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. *(comma abrogato dall'[art. 14, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 15-bis. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

(articolo introdotto dall'[art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- b) il curriculum vitae;
- c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-ter. Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi

(articolo introdotto dall'[art. 14, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo.

2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'[articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'[articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011](#), nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'[articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati. *(comma introdotto dall'[art. 15 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

(comma così modificato dall'[art. 16 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

(comma così modificato dall'[art. 16 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 19. Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

(comma così modificato dall'[art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.

(comma così modificato dall'[art. 18 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. *(comma abrogato dall'[art. 19 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

(articolo così modificato dall'[art. 20 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'[articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'[articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
(articolo così modificato dall'[art. 21 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) *(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) *(lettera soppressa dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli [articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2. *(comma abrogato dall'[art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 24. Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa *(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 25. Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese *(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato [articolo 12 della legge n. 241 del 1990](#), di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'[articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'[articolo 7](#) e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28. Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III - Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29. Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

(comma così sostituito dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#), poi così modificato dall'[art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'[articolo 7](#), secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

(comma così introdotto dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#))

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

(comma così sostituito dall'[art. 27 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Capo IV - Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32. Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'[articolo 10, comma 5](#), pubblicano:

a) i costi contabilizzati;

(lettera così modificata dall'[art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

b) *(lettera abrogata dall'[art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 33. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, , nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

(comma sostituito dall'[art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014](#), poi modificato dall'[art. 29 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 34. Trasparenza degli oneri informativi

(articolo abrogato dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
- c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'[articolo 36](#);

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli [articoli 43, 71 e 72 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))* c) *(lettera soppressa dall'[art. 31 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Art. 36. Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

Capo V - Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37. Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture *(articolo così sostituito dall'[art. 32 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'[articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#);
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#).

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), limitatamente alla parte lavori.

Art. 38. Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'[articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144](#), incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

(comma così modificato dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

(comma così sostituito dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

(comma aggiunto dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 39. Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- b) *(lettera soppressa dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'[articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152](#), dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41. Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

(comma introdotto dall'[art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 15](#). Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.

4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
 - a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
 - b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
 - c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
 - d) *(lettera soppressa dall'[art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43. Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. *(comma abrogato dall'[art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))*

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

(comma così sostituito dall'[art. 34 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 44. Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'[articolo 10](#) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45. Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

(comma così modificato dall'[art. 36 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'[articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 14 del presente decreto](#), pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

(comma così modificato dall'[art. 36 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Art. 46. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'[articolo 5-bis](#), costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

(comma così modificato dall'[art. 37 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 47. Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'[articolo 14](#), concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti

a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.

(comma introdotto dall'[art. 38 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'[articolo 22, comma 2](#), dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.

(comma così sostituito dall'[art. 38 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 48. Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza

1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

2. L'[allegato A](#), che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.

3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.

4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:

a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;

b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

5. I soggetti di cui all'[articolo 2-bis](#), nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49. Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'[articolo 24](#) decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.

Art. 50. Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal [decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#).

Art. 51. Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52. Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma:

1) al numero 2), dopo le parole: «*ai Ministri*,» sono inserite le seguenti: «*ai Vice Ministri*,»;

2) al numero 3), dopo le parole: *«ai consiglieri regionali»* sono inserite le seguenti: *«e ai componenti della giunta regionale»*;

3) al numero 4), dopo le parole: *«ai consiglieri provinciali»* sono inserite le seguenti: *«e ai componenti della giunta provinciale»*;

4) al numero 5), le parole: *«ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti»* sono sostituite dalle seguenti: *«ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»*;

b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: *«del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono»* sono sostituite dalle seguenti: *«del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono»*.

2. All'[articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), le parole: *«ed alla pubblicazione»* sono soppresse.

3. L'[articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), è sostituito dal seguente: *«Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190»*.

4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 23, comma 1](#), dopo la parola: *«accesso»* sono inserite le seguenti: *«e trasparenza amministrativa»*;

b) all'[articolo 87, comma 2, lettera c\)](#), dopo la parola: *«amministrativi»* sono inserite le seguenti: *«e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»*;

c) all'[articolo 116, comma 1](#), dopo le parole: *«documenti amministrativi»* sono inserite le seguenti: *«e, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»*;

d) all'[articolo 116, comma 4](#), dopo le parole: *«l'esibizione»* sono inserite le seguenti: *«e, ove previsto, la pubblicazione»*;

e) all'[articolo 133, comma 1, lettera a\), n. 6\)](#), dopo la parola: *«amministrativi»* sono inserite le seguenti: *«e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»*.

4-bis. All'[articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), le parole da *«e i soggetti»* fino a *«attività istituzionale»* sono sostituite dalle seguenti: *«nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»*.

(comma introdotto dall'[art. 40 del d.lgs. n. 97 del 2016](#))

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'[articolo 10](#).

Art. 53. Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) [articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#);
- b) [articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni;
- c) [articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);
- d) [articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni;
- e) [articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#);
- f) [articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni;
- g) [articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);
- h) [articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69](#);
- i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- l) [articolo 6, comma 1, lettera b\), e comma 2, lettera b\), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106](#);
- o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- p) [articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111](#);
- q) [articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180](#);
- r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
- s) [articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35](#);
- t) [articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134](#);
- u) [articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

Commercio al dettaglio di vicinato

L.R. 12 novembre 1999 n. 28 assoggetta gli esercizi appartenenti alla tipologia strutturale del vicinato a sistema di SCIA e che prevede una completa liberalizzazione all'interno della programmazione del settore attraverso la stesura di adeguati criteri comunali.

Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq. o a 250 mq. se il comune ha più di 10.000 abitanti.

Per commercio al dettaglio si deve intendere l'attività svolta da chiunque, professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, al consumatore finale.

Per esercizio commerciale si intende il luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.

Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola segnalazione (SCIA) commerciale.

Due attività commerciali al dettaglio non possono coesistere all'interno dello stesso locale. La SCIA deve essere corredata da asseverazione o attestazione di conformità agli aspetti urbanistici se in zona vincolata.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi ed altre eventuali aree a disposizione dei consumatori, come gallerie, scale mobili, ascensori, aree di sosta degli automezzi ecc.

Chi può presentare l'istanza

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata

Al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi.

MODULISTICA

SCIA Modello principale

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura, trasferimento sede o variazioni per l'esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 150/250 mq) (unificata)

Corredata da

- Procura speciale / Delega
- Notifica ai fini della registrazione (unificata)
- Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte di altre persone indicate ai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011
- Dichiarazione del preposto in possesso dei requisiti professionali

- Comunicazione di apertura, subingresso, trasferimento sede o variazioni per attività di commercio all'ingrosso (unificata)
- Comunicazione di avvio per attività di vendita di alcolici

Si applica il procedimento SCIA ex art. 19 L. 241/90

Qualora l'attività oggetto di SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello, contestualmente alla SCIA.

L'avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti medesimi, che viene comunicato dallo Sportello all'interessato.

Subingresso, riduzione superficie, merceologia, variazione preposto, recesso incarico preposto, cessazione, sospensione, riattivazione, variazione orari, chiusura, variazioni societarie, rinuncia istanza e richiesta archiviazione

Per subentrare, ridurre la superficie, ridurre la merceologia, variare il preposto in possesso dei requisiti professionali, recedere dall'incarico di preposto in possesso dei requisiti professionali, cessare, sospendere, riattivare una sospensione, apportare variazioni di orario, variazioni di chiusura, variazioni societarie (modifica del legale rappresentante, modifica degli amministratori, trasferimento sede legale, modifica denominazione, ...), rinunciare ad un'istanza presentata, richiederne l'archiviazione, relativamente ad un'attività di commercio al dettaglio di vicinato (anche esercitata in forma temporanea), occorre presentare l'apposita **COMUNICAZIONE**.

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Suddivisione in Esercizi di Vicinato, Medie Strutture, Grandi Strutture, Centri Commerciali.

Per "superficie di vendita" si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

ESERCIZI DI VICINATO

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - OFFERTA ALIMENTARE E/O MISTA

M-SAM1:

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 250 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SAM2:

- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 900 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SAM3:

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SAM4:

- superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA - OFFERTA EXTRALIMENTARE

M-SE1:

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 400 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SE2:

- superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900;

M-SE3:

- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

M-SE4 :

- superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - OFFERTA COMMERCIALE MISTA

G-SM1:

- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 4.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

G-SM2:

- superficie di vendita da 4.501 mq a 7.500 mq.;

G-SM3:

- superficie di vendita da 7.501 mq a 12.000 mq.;

G-SM4:

- superficie di vendita oltre 12.000 mq.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - OFFERTA COMMERCIALE EXTRALIMENTARE

G-SE1:

- superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 3.500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti);

G-SE2:

- superficie di vendita da 3.501 mq a 4.500 mq.;

G-SE3:

- superficie di vendita da 4.501 mq a 6.000 mq.;

G-SE4:

- superficie di vendita oltre 6.000 mq.

CENTRI COMMERCIALI - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

M-CC:

- superficie di vendita da mq. 151 a mq. 1500 (comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);
- superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500 (comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

CENTRI COMMERCIALI - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (OLTRE I LIMITI MASSIMI DI CUI SOPRA)

G-CC1:

- superficie di vendita fino a 6.000 mq.;

G-CC2:

- superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq.;

G-CC3:

- superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq.;

G-CC4:

- superficie di vendita oltre i 18.000 mq.

MEDIE - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - CENTRO COMMERCIALE

Delib.G.R. 1-3-2000 n. 42-29532

L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Indicazione inerenti la fase di prima applicazione.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 marzo 2000, n. 12, suppl. n. 12.

Delib.G.R. 1-3-2000 n. 43-29533

D.Lgs. n. 114/1998 - art. 9. L.R. 12 novembre 1999, n. 28 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. Indicazioni ai comuni per i procedimenti di competenza. Modulistica regionale. Approvazione.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 marzo 2000, n. 12, supplemento n. 2.

Delib.C.R. 29-10-1999 n. 563-13414

Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 18 novembre 1999, n. 43, supplemento n. 3.

Forme speciali di vendita al dettaglio

Si definiscono forme speciali di commercio al dettaglio:

1. la vendita effettuata attraverso gli **spacci interni** di prodotti a favore di dipendenti, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2. la vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di **distributori automatici**, nel quale il consumatore inserisce le monete e preleva personalmente il prodotto;
3. la vendita **per corrispondenza**, anche tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, compreso **commercio elettronico**;
4. la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto **presso il domicilio dei consumatori** che è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta", per la quale è anche previsto l'utilizzo di incaricati alla vendita appositamente definiti.

La prima forma speciale di vendita è quindi effettuata attraverso gli **spacci interni**; i locali utilizzati non sono aperti al pubblico e non devono aver accesso dalla pubblica via; devono comunque rispettare i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa vigente.

La persona preposta alla gestione dello spaccio deve possedere i requisiti morali; non è necessario possedere i requisiti professionali per vendere negli spacci interni.

La seconda tipologia riguarda la **vendita mediante distributori automatici**; i distributori automatici sono macchinari che erogano prodotti selezionati dall'utente previo il pagamento indicato sul monitor. La vendita mediante apparecchi automatici deve essere effettuata in apposito spazio a essa adibito presso aree pubbliche o locali privati. L'installazione di distributori automatici per somministrare alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a questa attività è soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in aree non soggette a programmazione territoriale o in aree soggette a programmazione territoriale a seconda del luogo di installazione. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad uso esclusivo, è soggetta alle stesse disposizioni dell'apertura di un esercizio di vicinato (art. 17 D.Lgs.

31 marzo 1998 n. 114). In caso di installazione su aree pubbliche occorre rispettare le norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al SUAP del comune competente.

Ogni successiva installazione e cessazione di distributori automatici che distribuiscono prodotti alimentari è comunicata con cadenza semestrale al SUAP, che le trasmette all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi.

La terza tipologia si distingue in due categorie:

- a. per **vendita per corrispondenza** si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione, con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati; in caso di **vendita tramite televisione** l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio; durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA; chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per agenzia d'affari;
- b. **il commercio elettronico** è una forma speciale di commercio al dettaglio basata sull'elaborazione e la trasmissione di dati (testo, suoni, immagini e video) per via elettronica. Esso comprende diverse attività come:
 - commercializzare merci e servizi per via elettronica;
 - distribuire on-line di contenuti digitali;
 - effettuare operazioni per via elettronica, tra cui trasferimenti di fondi, compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all'asta, progettazione e ingegneria in cooperazione;
 - on-line sourcing;
 - appalti pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post-vendita.

Quando l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale.

La quarta tipologia è la **vendita presso il domicilio del consumatore**, chiamata anche vendita "porta a porta". **Incaricati alla vendita**: il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività (la comunicazione è effettuata al SUAP che ne girerà copia all'autorità di pubblica sicurezza) e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita. Gli incaricati devono possedere i requisiti morali richiesti dalla normativa vigente; in caso di perdita dei requisiti, l'impresa deve ritirare immediatamente il tesserino di cui sopra.

Quando l'attività di vendita presso il domicilio del consumatore è accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale.

Commercio su area pubblica

Per commercio su area pubblica si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

È commerciante su area pubblica colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche di cui abbia avuto la concessione o in forma itinerante.

Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica di tipo A, ovvero a posto fisso, e di tipo B, ovvero itinerante abilitano alla partecipazione a fiere su tutto il territorio nazionale.

Per l'esercizio del commercio su area pubblica a posto fisso (tipo A) è necessario l'ottenimento della concessione di posteggio a seguito di una procedura di bando pubblico.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Tema rinnovo concessioni posteggio

*

Commercio all'ingrosso

Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

Per commercio all'ingrosso si intende, ai fini del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, l'attività svolta da chiunque che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, ovvero ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

Nel caso in cui una attività di commercio all'ingrosso volesse vendere merci anche al pubblico, l'operatore dovrà presentare la relativa modulistica di vendita al dettaglio di vicinato o media/grande struttura a seconda della superficie di vendita che sarà dedicata a tale tipologia di vendita ed averne i requisiti richiesti.

L'avvio di una attività di commercio all'ingrosso è da fare tramite comunicazione al SUAP che la trasmette alla CCIAA (oppure, se non diversamente previsto, anche direttamente presso la CCIAA).

Nel caso di esercizio con superficie totale lorda superiore a 400 mq. o se l'attività ricade in uno dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, contestualmente alla comunicazione al SUAP deve essere presentata la SCIA di prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

In caso di subingresso, sempre nei casi di cui sopra, contestualmente alla comunicazione al SUAP, deve essere presentata comunicazione ai fini della voltura della prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Se l'attività comprende il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, oltre a quanto sopra previsto, contestualmente alla comunicazione al SUAP deve essere presentata la notifica sanitaria che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL competente per territorio.

Attività di artigianato

Attività di acconciatore

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, o ogni altro servizio inerente o complementare.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi espressamente sopra indicati, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Nel definire la "**superficie**" dell'esercizio, dovrà essere identificata quella propriamente destinata alla attività di acconciatore, quella eventuale destinata alla vendita ed ancora quella destinata ad altri usi (magazzini, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).

In riferimento al conseguimento della richiesta abilitazione professionale, si specifica che:

- il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consente di maturare il periodo di lavoro richiesto dalla normativa sia ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico, sia ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica;
- il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di: titolare dell'impresa, socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Per attivare una attività professionale di acconciatore occorre presentare SCIA al SUAP territorialmente competente; in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc all momento di massima attività, occorre presentare, tramite il SUAP, istanza di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) e l'attività non potrà essere iniziata fino al rilascio della AUA; si applica in tale caso il regime amministrativo di SCIA condizionata.

L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente oppure a domicilio del cliente, o ancora nei luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

I trattamenti e i servizi di acconciatore possono essere svolti anche con l'applicazione di prodotti cosmetici ed è possibile vendere alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa).

AFFITTO DI POLTRONA

L'attività di acconciatore può essere svolta anche attraverso il cosiddetto "affitto di poltrona"

Per aprire, subentrare, trasferire, relativamente ad un'attività di acconciatore, occorre presentare la SCIA corredata dei necessari documenti.

Indicazioni MISE

La regolamentazione delle professioni di acconciatore e di estetista rientra nell'ambito delle materie a legislazione concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, per cui la potestà legislativa spetta alle Regioni che la esercitano nell'ambito dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato. La Corte Costituzionale ha peraltro più volte chiarito che i requisiti di accesso a tutte le attività economiche, necessariamente identici su tutto il territorio nazionale, implicano aspetti di garanzia della concorrenza e di unità dell'ordinamento e rientrano, pertanto, nell'ambito delle materie di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma della Costituzione. 3 I suddetti principi fondamentali e la predetta disciplina unitaria dell'accesso all'attività, sono stabiliti per l'attività di acconciatore dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 e successive modificazioni, mentre per l'attività di estetista la normativa statale di riferimento è data dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni.

Ai sensi della predetta normativa l'ipotesi di **“affitto di poltrona”** o **“affitto di cabina”** (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico **contratto** in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico **concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo.**

Il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina sopra individuato, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d'opera all'interno del medesimo salone di acconciatore o di estetista. Esso potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa stabilità dell'esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della contabilità, di adempimenti di natura fiscale). Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona/cabina.

Attività di estetista

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con lo scopo di mantenerlo in perfette condizioni o di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, anche con l'applicazione di prodotti cosmetici. Tale attività può essere svolta con tecniche manuali o con l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

Sono attività di estetista: centro di abbronzatura, massaggi non terapeutici, disegno epidermico e trucco semipermanente, sauna e bagno turco, onicotecnica, ecc.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente. Vi è inoltre la possibilità di esercitare nei luoghi di cura o riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

È possibile per le imprese esercenti l'attività di estetista vendere alla propria clientela prodotti cosmetici e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (non si applicano le disposizioni contenute nelle normative in materia di commercio in sede fissa).

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, anche con l'applicazione di prodotti cosmetici. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni di carattere terapeutico che devono essere svolte da personale medico abilitato.

Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della L.R. 9 dicembre 1992 n. 54, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A alla L. 4 gennaio 1990 n. 1, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.

Sono invece escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte.

Non rientrano nell'attività di estetista:

- i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario che prevedono la presenza di un operatore sanitario (fisioterapista, podologo, ecc.);
- l'attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- le attività motorie, quali quelle di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi;
- l'attività tradizionale di foratura del lobo dell'orecchio effettuata in occasione della vendita dell'orecchino per la quale devono, in ogni caso, essere osservate le norme igieniche prescritte dal vigente regolamento sia in ordine ai locali sia relative alle modalità operative.

Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi le imprese esercenti l'attività di estetista possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale e nel rispetto delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Nel definire la "**superficie**" dell'esercizio, dovrà essere identificata quella propriamente destinata alla attività di estetista, quella eventuale destinata alla vendita ed ancora quella destinata ad altri usi (magazzini, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale).

In riferimento al conseguimento della richiesta abilitazione professionale, si specifica che:

- il contratto di associazione in partecipazione con apporto lavorativo consente di maturare il periodo di lavoro richiesto dalla normativa sia ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico, sia ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica;
- il periodo di inserimento può essere svolto in qualità di dipendente, anche con contratto di formazione, collaboratore familiare, socio artigiano, titolare e socio di impresa non artigiana, associato in partecipazione.

Il Decreto MiSE 12 maggio 2011 n. 110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista." e s.m.i. prevede all'Allegato 1 l'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed all'Allegato 2 le schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

AFFITTO DI CABINA

L'attività di estetista può essere svolta anche attraverso il cosiddetto "affitto di cabina": fare riferimento alla procedura specifica.

Con tale denominazione si vuole fare riferimento ad uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di estetista concede in uso una parte dell'immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, con le eventuali attrezzature pertinenti, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, verso pagamento di un determinato corrispettivo.

Tatuaggi e piercing

Il tatuaggio è l'attività inerente la colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Il piercing è l'attività inerente la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing è vincolato alla comunicazione di inizio attività alle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.).

AFFITTO DI POSTAZIONE

L'attività di tatuatore può essere svolta anche attraverso il cosiddetto "affitto di postazione": fare riferimento alla procedura specifica.

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

Normativa regionale

D.G.R. 27 luglio 2016 n. 20-3738 *"Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente. "*

D.P.G.R. 22 maggio 2003 n. 46 *"Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e piercing"*

Artigiano panificatore

Per panificio si intende l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ai sensi dell'art. 4 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248.

L'attività di panificazione riguarda l'intero processo di lavorazione da forno che deve avvenire rispettando le norme alimentari e di igiene. L'artigiano panificatore svolge l'attività manualmente o con l'utilizzo di macchinari; dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le tecniche di panificazione.

L'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, si considerano con riferimento all'azienda, intesa come complesso unitario funzionalmente collegato di beni, anche di diversa natura.

Per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione deve essere individuato il responsabile dell'attività produttiva.

Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.

Ai sensi dell'art. 4 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 2bis è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, sanificazione

La procedura si rivolge alle imprese di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, che svolgono quindi una o più delle attività definite dall'art. 1 D. 7 luglio 1997 n. 274 e cioè:

- a. attività di pulizia che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b. attività di disinfezione che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c. attività di disinfestazione che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perchè parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perchè molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d. attività di derattizzazione che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e. attività di sanificazione che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

L'attivazione di una impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione può essere effettuata inviando Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla CCIAA territorialmente competente, oppure al SUAP che la inoltrerà alla CCIAA.

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura alla CCIAA territorialmente competente, oppure al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto oggetto dell'attività produttiva o di prestazione di servizi, che la trasmette alla CCIAA.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. 7 luglio 1997 n. 274 *"Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione."*

L. 25 gennaio 1994 n. 82 *"Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione."*

REQUISITI

Requisiti morali: per esercitare un'attività di impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 L. 25 gennaio 1994 n. 82.

Requisiti professionali: nel caso di esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, è richiesta la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-

professionali (capacità tecnica ed organizzativa) come definiti al comma 3 art. 2 D. 7 luglio 1997 n. 274. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

Altri requisiti: l'impresa deve essere in possesso di capacità economica-finanziaria così come definito dal comma 1 art. 2 D. 7 luglio 1997 n. 274.

Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto dell'istanza e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annotaria,

Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

Tintolavanderia e lavanderia a gettoni

Ai sensi della L. 22 febbraio 2006 n. 84, si definisce **attività di tintolavanderia** quella che esegue *"...trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché a uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra"*.

L'attività di **lavanderia self-service (a gettoni)** consiste invece in uno spazio allestito con lavatrici professionali ed essicatori che possono essere utilizzati dalla clientela acquistando degli appositi gettoni (o analoghi sistemi) per usufruire dei macchinari, potendo acquistare, all'occorrenza, anche i prodotti detergenti. In caso di lavanderia "a gettoni" non risulta necessario che l'esercizio sia dotato di un responsabile tecnico, nella persona del titolare o del legale rappresentante di altra persona specificamente delegata, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa.

Pubblico spettacolo e/o intrattenimento all'aperto

Attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento che si svolgono all'aperto in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico.

L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo all'aperto è soggetto ad autorizzazione (domanda) ed in questi casi è necessario presentare anche istanza di impatto acustico redatta da tecnici abilitati.

L'autorizzazione è richiesta per le attività di pubblico spettacolo o trattenimento in luogo pubblico; per quelli in luogo aperto/esposto al pubblico solo se svolti con le caratteristiche dell'imprenditorialità.

In caso di presenza di impianti dedicati al contenimento del pubblico è richiesto che l'istanza sia trasmessa dal Suap alla commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo; se la capienza è pari o inferiore a 200 persone è richiesta la relazione asseverata (che elimina la necessità del sopralluogo), sopra le 200 persone occorre presentare istanza di agibilità al Suap che la trasmette alla commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo.

Per attivare una attività di pubblico spettacolo e/o intrattenimento all'aperto occorre quindi utilizzare la modulistica corrispondente alle caratteristiche (emissione sonore, impianti, capienza) dell'attività stessa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa nazionale

[D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222](#) *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività" (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi"*

[D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59](#) *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale ..."*

[Art. 4 D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227](#) *"Semplificazione della documentazione di impatto acustico"* e [All. B D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227](#)

[Art. 8 L. 26 ottobre 1995 n. 447](#) *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*

[R.D. 6 maggio 1940 n. 635](#) *"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico [R.D. 18 giugno 1931 n. 773](#) delle leggi di pubblica sicurezza"*

[R.D. 18 giugno 1931 n. 773](#) *"Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza."*

REQUISITI

Requisiti morali: per esercitare un'attività di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dell'area: avere la disponibilità dell'area in cui si intende esercitare l'attività.

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: in caso di impianti con capienza superiore alle 200 persone occorre il possesso della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza, verificate sulla base dell'esame di un progetto e del successivo sopralluogo.

Misure di "Safety & Security": per esercitare un'attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Impatto Acustico: comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; istanza e relativa documentazione di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione e in questo caso l'attività si potrà avviare solo dopo il rilascio del nulla osta.

Registro imprese: l'impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l'unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell'attività).

LOCALI PER IL PUBBLICO SPETTACOLO

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, cinematografi, ecc. Si tratta quindi di locali nei quali l'attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all'eventuale attività di somministrazione.

Nei locali di pubblico spettacolo, sia nei locali al chiuso sia nelle eventuali pertinenze esterne, sono autorizzati in via definitiva trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, concerti.

Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento sono regolate dal [R.D. 18 giugno 1931 n. 773](#) "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.*", agli articoli 68 (attività di spettacolo), 69 (attività di trattenimento), 80 (agibilità dei luoghi dove si svolgono le attività di pubblico spettacolo) e sono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità, ecc. intenzionalmente offerti al pubblico per i quali si prospetta l'esigenza che l'autorità pubblica (per il comune il Sindaco) intervenga preventivamente per garantire la sicurezza pubblica (artt. 68 e 69), l'incolumità pubblica, l'ordine, la moralità, il buon costume (art. 80).

La differenza tra spettacolo e trattenimento consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma più passiva (cinema, teatro, circhi, concerti, ecc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti in cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, spettacoli viaggianti per giostre, baracconi, giochi, ecc.).

Per costituire pubblico spettacolo e trattenimento occorre che l'attività, anche temporanea, sia:

- fattore di divertimento;
- con affluenza di pubblico indistinto, organizzato e non casuale;
- indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale, cioè svolta con scopo di lucro (pagamento di biglietto d'ingresso/partecipazione, aumento del prezzo delle consumazioni, raccolta di fondi, presenza di sponsor privati, ecc.).

In caso di capienza superiore alle 200 persone si dovrà presentare la DOMANDA di autorizzazione, che comporta da parte della Amministrazione il coinvolgimento della apposita Commissione di Vigilanza; per capienza fino a 200 persone si dovrà presentare la SCIA con le asseverazioni di tecnici abilitati che certifichino il rispetto delle norme di sicurezza e incolumità.

SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI IN LUOGO PUBBLICO

Definizioni

Il **pubblico spettacolo** costituisce attività primaria esercitata da un soggetto od un ente con i caratteri dell'imprenditorialità, anche temporaneamente in un'area pubblica o privata o all'interno di un locale, a scopo di lucro o senza scopo di lucro, al fine di proporre al pubblico un servizio che rappresenta lo scopo primario per il quale il soggetto si è attivato.

Il **trattenimento musicale**, nel pubblico esercizio nelle sue varie forme, affinché sia considerato semplice trattenimento deve svolgersi in forma assolutamente complementare e secondaria rispetto all'attività primaria di somministrazione di alimento e/o bevande.

Nel primo caso la clientela giunge appositamente per assistere allo spettacolo e con l'occasione consuma alimenti e/o bevande.

Nel secondo caso la clientela si reca nel locale allo scopo di consumare e nel frattempo, inconsapevolmente rispetto alle proprie intenzioni, trova nel locale una forma di intrattenimento.

La Giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri discretivi recepiti dal Ministero dell'interno.

In particolare elementi sintomatici da cui può essere desunta la natura del pubblico spettacolo sono ad es.

- la partecipazione di complessi musicali di fama;
- l'ampia pubblicizzazione dell'attività musicale offerta;
- la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dell'intrattenimento musicale;
- il pagamento di un biglietto d'ingresso;
- la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;

diversamente NON sono considerati trattenimenti gli spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale).

Sono altresì considerati parametri riferibili all'attività di pubblico spettacolo i seguenti elementi:

- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci, o rilascio senza alcuna formalità particolare di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti ecc, destinati all'acquisto o alla visione delle generalità dei cittadini;
- complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- rilevante numero di persone che accedono ai locali;

Le autorizzazioni e licenze necessarie

Per gli spettacoli e intrattenimenti effettuati in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è necessaria la licenza di cui **all'art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.**. La licenza è necessaria anche per aprire circoli, sale di ballo e sale pubbliche di audizione.

La concessione di tale licenza è attribuita ai comuni a norma dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 15 dicembre 1967 ha ritenuto l'art. 68 T.U.L.P.S. in contrasto con l'art. 17 Cost, nella parte in cui dispone che senza licenza del questore (ora del sindaco) non possono darsi spettacoli o trattenimenti in "luoghi esposti al pubblico".

In seguito la medesima Corte Costituzionale con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 ha specificato come tale licenza NON sia necessaria per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico NON indetti nell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Idem dicasi per le feste da ballo in luogo esposto al pubblico.

L'art. 69 del T.U.L.P.S. riguarda i piccoli trattenimenti (da non confondersi con le attività di intrattenimento in forma ambulante quali ad es. i saltimbanchi, suonatori e simili che non richiedono strutture fisse).

La licenza di Polizia dell'art. 69 riguarda solo il locale cui si riferiscono e la relativa durata temporale, per espressa disposizione dell'art. 124 del regolamento T.U.L.P.S. è richiesta per piccoli trattenimenti che si danno in pubblico, anche temporaneamente in baracche o in locali provvisori o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene bersagli e simili.

Licenza non ricompresa nelle ipotesi di silenzio-assenso ex art. 20 della legge 241/90 non essendo prevista nell'elenco di cui al DPR 407/1994 quindi DIA oggi SCIA.

N.B. L'art. 13 della Legge n. 35/2012 di conversione del D.L. 5/2012 **ha abrogato l'art. 124, II comma, del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S proprio per ciò che concerne la licenza ex art. 69:**

Art. 13 Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ⁽³⁵⁾

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;

b) all'articolo 42, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;⁽³⁶⁾

c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;⁽³⁶⁾

d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;

f) all'articolo 115:

1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;

2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.»;

g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.

2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati”.

(35) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

(36) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

Art. 124 regolamento esecuzione TULPS

E' richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

<Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge> (abrogato)

In sintesi.

NON è più richiesta alcuna autorizzazione amministrativa né di T.U.L.P.S. per lo svolgimento di piccoli trattenimenti (art. 69 T.U.L.P.S., art. 124, II comma, reg. es. T.U.L.P.S) all'interno di Pubblici Esercizi purché non assumano la valenza imprenditoriale a scopo di lucro (nel qual caso diventerebbe attività di spettacolo e trattenimento pubblico) e che non assumano le caratteristiche di pubblico spettacolo.

Viceversa ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell'imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.

Novità nel Decreto “Semplificazioni”

Art. 38-bis. *Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo* ⁽¹²⁰⁾

1. Fuori dei casi di cui agli [articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, **per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da**

atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[\(120\)](#) Articolo inserito dalla [legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120](#).

*

Somministrazione alimenti e bevande

Si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

La somministrazione di alimenti e bevande in Piemonte è normata dalla [L.R. 29 dicembre 2006 n. 38](#) e s.m.i. che, a seguito delle modifiche apportate dalla [L.R. 11 marzo 2015 n. 3](#), assoggetta generalmente l'apertura e il trasferimento dell'attività alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, mentre prevede un regime autorizzatorio nei casi di esercizi di somministrazione posti in zone soggette a tutela ai sensi dell'art. 64 comma 3 del [D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59](#) come individuate ai sensi dell'art. 8 della stessa Legge Regionale.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono molto diffuse e molto differenziate, ed infatti possono essere di varia tipologia, come: ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, tavola calda, self-service, fast food, bar di vario genere, gelateria, cremeria, creperia, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the, disco-bar, piano bar, american-bar, discoteche, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi con somministrazione, ecc.

L.R. n. 38/2006 criteri

Delib.G.R. 8-2-2010 n. 85-13268

Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande". - Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

In periodo di Covid-19 applicazione dei DPCM emergenziali:
sospensione dell'attività e facoltà di asporto e delivery.
facoltà di svolgere attività di mensa e catering continuativo contrattualizzato.
(previa comunicazione al Comune, ma senza la necessità di integrazione del codice ATECO né di presentazione di una apposita SCIA per mensa o catering).

HOME RESTAURANT

La produzione domestica di alimenti è una forma di attività introdotta dall'Unione Europea con il Regolamento CE 852/2004, in particolare nell' Allegato II, Capitolo III è prevista la produzione e la vendita di cibo fatto in casa nel rispetto delle regole igieniche relative alla manipolazione, tracciabilità, conservazione e confezionamento degli alimenti.

Dunque stabilisce i requisiti applicabili ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati.

In particolare l'attività di home restaurant veniva definita come “attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all'interno delle strutture medesime”.

1) requisiti igienico sanitari per l'attività professionale di Home restaurant

La nota della Direzione Sanità del Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, prot. 936 del 20 dicembre 2014, recante delle indicazioni ufficiali per la produzione e vendita di alimenti preparati nell'abitazione privata, fornisce delle specifiche per quanto riguarda:

il genere merceologico, consentito per la produzione domestica di alimenti;

la destinazione esclusiva della produzione, ovvero solo alla vendita;

la notifica sanitaria mediante SCIA (Segnalazione Certificata d'Inizio Attività);

i requisiti dei locali destinati alla produzione.

I locali per la produzione di alimenti fatti in casa richiesti dall'autorità sanitaria sono: o un locale cucina diverso da quello utilizzato per la preparazione di alimenti ad uso familiare; o, previa

valutazione dell'autorità sanitaria locale, l'allestimento di una cucina in uno spazio debitamente separato all'interno di altro locale aventi i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento CE 852/2004 e, per quanto applicabili, i requisiti di cui all'art. 28 del DPR 327/1980; **il servizio igienico familiare, dotato di antibagno o disimpegno**, asciugamani monouso e rubinetto a comando non manuale (pedale, fotocellula o sistemi simili).

Si tratta, quindi, di **definire delle procedure e una organizzazione che**, relativamente agli alimenti che si sceglie di produrre, **dimostrino che la gestione della produzione destinata alla vendita garantisce sicurezza alimentare**, pur convivendo nello stesso locale dove si cucina per la famiglia.

2) La Scia obbligatoria per l'attività professionale di Home restaurant

Sul punto è nota la posizione del Ministero dello Sviluppo Economico che, con la risoluzione 10 aprile 2015, n. 50481 (sostanzialmente riconfermata dalla risoluzione 6 novembre 2017, n. 493338), ha affermato a chiare lettere che **l'attività di home restaurant è da ricondurre all'alveo applicativo della normativa sulla somministrazione di alimenti e bevande** e, conseguentemente, la sussistenza dell'obbligo, in capo al soggetto intenzionato a svolgere tale attività, di presentare la SCIA qualora l'esercizio avvenga in zone non tutelate e l'obbligo di chiedere una specifica autorizzazione al Comune qualora l'attività si svolga in zone tutelate.

La giurisprudenza amministrativa ha assunto una posizione conforme a quella sostenuta dal Ministero: infatti, secondo T.A.R. Campania – Napoli, sentenza 8 giugno 2018, n. 3883, l'attività di home restaurant, proprio perché non specificamente disciplinata, deve essere ricondotta all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto attività imprenditoriale, è soggetta a SCIA ai sensi dell'art. 19, l. 241/1990. In ogni caso, ogni Regione ha una specifica disciplina delle attività commerciali che, comunque, prevede l'obbligo della SCIA per i soggetti che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3) La Scia non obbligatoria se l'attività è occasionale ed episodica.

Successivamente è intervenuto un parere del Ministero dell'Interno che, confermando la ricostruzione operata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha avuto modo di precisare: **“salvo che non sia svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata – allo stato della legislazione e in assenza di disciplina specifica – quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza”**.

Ora, è evidente che il discrimine fondamentale per capire se l'attività di home restaurant sia soggetto o meno alla SCIA risiede nel fatto che questa attività venga svolta, citando le parole del Ministero, **“in modo del tutto occasionale ed episodico”**.

In assenza di una apposita disciplina dell'attività di home restaurant, occorre indagare caso per caso ogni fattispecie.

MISE Risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015 Oggetto: Attività di cuoco a domicilio – Home Restaurant

Richiesta parere Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Camera di Commercio chiede di chiarire come configurare l'attività di cuoco a domicilio e se tale attività

possa rientrare fra quelle soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) da presentare la Comune di residenza, al fine di stabilire in modo chiaro l'iter da seguire per garantire il controllo dei requisiti professionali a tutela del consumatore finale.

Al riguardo inoltra una richiesta di informazioni ad essa pervenuta inerente l'apertura e la gestione di un Home Restaurant, ovvero un'attività che si caratterizza per la preparazione di pranzi e cene presso il proprio domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali, però paganti. Fa presente che realtà di questo genere esistono già a Roma e Milano e sono presenti anche con domini su siti web. Tutto ciò premesso, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue. In via preliminare si precisa che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è disciplinata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, così come modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., la quale distingue tra attività esercitate nei confronti del pubblico indistinto (cfr. articolo 1) e attività riservate a particolari soggetti (cfr. articolo 3, comma 6). Detta legge all'articolo 1, comma 1 dispone che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si esplicita in "... tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati". **L'attività in discorso, ad avviso della scrivente, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, non può che essere classificata come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande,** in quanto anche se i prodotti vengono preparati e serviti in locali privati coincidenti con il domicilio del cuoco, essi rappresentano comunque locali attrezzati aperti alla clientela. 2 Infatti, la fornitura di dette prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo e, quindi, anche con l'innovativa modalità, l'attività in discorso si esplica quale attività economica in senso proprio; di conseguenza, ad avviso della scrivente, **non può considerarsi un'attività libera e pertanto non assoggettabile ad alcuna previsione normativa tra quelle applicabili ai soggetti che esercitano un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.** Al riguardo, si richiama la nota n. 98416 del 12-6-2013, che si allega, con la quale la scrivente Direzione ha classificato come un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quella effettuata da un soggetto che, proprietario di una villa, intendeva preparare cibi e bevande nella propria cucina fornendo tale servizio solo su specifica richiesta e prenotazione da parte di un committente e quindi solo per gli eventuali invitati. Pertanto, ad avviso della scrivente, anche nel caso dei soggetti richiamati nel quesito, considerata la modalità con la quale intendono esercitare, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Ciò significa che, previo possesso dei requisiti di onorabilità nonché professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i., detti soggetti sono tenuti a presentare la SCIA o a richiedere l'autorizzazione, ove trattasi di attività svolte in zone tutelate.

4) Sorvegliabilità dei locali

MISE - Risoluzione n. 332573 del 21 ottobre 2016 Oggetto: Attività di home restaurant.

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/015816 del 14-10-2016, con la quale l'Amministrazione in parola, stante la risoluzione n. 282881 del 7-9-2016, inviata dalla scrivente Direzione, ha fornito chiarimenti in merito alla problematica relativa alla **sorvegliabilità dei locali** con riguardo all'attività di cuoco a domicilio (c.d. home restaurant). Al riguardo, la scrivente, con la risoluzione citata, ha sottolineato

che nonostante la nota ministeriale n. 50481 del 10 aprile 2015, con la quale aveva avuto modo di escludere la possibilità che l'attività in parola potesse essere considerata libera, bensì classificabile come un'attività di somministrazione di alimenti e bevande e pertanto esercitabile previo possesso dei requisiti morali e professionali, permangono ancora diverse problematiche e criticità, stante l'impossibilità di gestire tale attività secondo le regole che disciplinano i pubblici esercizi. In particolare, ha evidenziato che tali criticità riguardano la **notifica sanitaria** ai fini della registrazione di cui all'articolo 6 del Reg. CE 852/2004 e norme regionali conseguenti, nonché il rispetto dei criteri di **sorvegliabilità** per i pubblici esercizi di cui al D.M. n. 564 del 1992 e ss.mm. e previsti dall'articolo 86 TULPS e 153 del relativo regolamento RD n. 635 del 1940. Su tali problematiche ha chiesto il parere dei competenti Ministeri della Salute e dell'Interno. Con riferimento alle problematiche relative ai criteri di sorvegliabilità il Ministero dell'Interno, con la nota in premessa citata ha precisato quanto di seguito si riporta. "Va condiviso che quest'Ufficio condivide appieno la ricostruzione interpretativa di codesto Dicastero, nel senso che l'attività in questione, **salvo che non sia svolta in modo del tutto occasionale ed episodico, in quanto rivolta ad un pubblico indistinto, non può che essere classificata – allo stato della legislazione ed in mancanza di una disciplina specifica - quale esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, perciò soggetto alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza.** In tal senso risulta anche l'avviso della Regione (...), come codesto Dicastero ricorda. Tale assoggettamento comporta, in linea di principio, la soggezione ai controlli e agli eventuali poteri sanzionatori e interdittivi dell'Autorità di p.s. comuni a tutti gli esercizi pubblici. Da tempo quest'Ufficio ha chiarito che la soggezione anzidetta non osta, in termini assoluti, alla possibilità di svolgere presso abitazioni private attività d'impresa, essendo infatti possibili degli accorgimenti che consentono di contemperare i controlli di polizia amministrativa con le tutele che l'ordinamento appresta per le private dimore. **Ad esempio, si richiede, che l'interessato abbia rilasciato specifica dichiarazione di disponibilità a consentire l'accesso agli ufficiali ed agenti di p.s. ai sensi dell'art. 16 del 2 TULPS e che la presenza dell'esercizio sia chiaramente indicata sul citofono collocato sul portone o comunque sull'ingresso della strada, al quale, risponda di regola l'interessato o un suo incaricato, specie nei classici orari di apertura degli esercizi di somministrazione (per l'esecuzione dei controlli possono ipotizzarsi anche intese con le locali Autorità di polizia). Anche agli home restaurants, dunque, in quanto sostanzialmente pubblici esercizi, si ritiene debbano applicarsi tali disposizioni e le prescrizioni anzidette.** **Discorso diverso, invece, va fatto relativamente alla disciplina della sorvegliabilità di cui al ricordato regolamento del 1992.** Pare del tutto ovvio, in primo luogo, che tale disciplina non tenga minimamente in conto una modalità di gestione tanto strutturalmente diversa dagli esercizi di somministrazione tradizionali, sicché – di fatto – pure facendo riferimento ai consueti criteri e limiti della compatibilità, obiettivamente non si vedono, in quel D.M., disposizioni suscettibili di un qualche adattamento alla nuova fattispecie senza tensioni interpretative ai limiti dell'arbitrio e senza, per di più, ledere fondamentali diritti di riservatezza. D'altra parte, però, è da dubitare che potrebbe avere una qualche ragionevole utilità, sotto il profilo della pubblica sicurezza, l'applicazione agli home restaurants di un regime di sorvegliabilità quale quello concepito per tutt'altro ordine di esercizi, e quindi di problematiche, dal D.M. n. 564/1992. Infatti, l'attività di home restaurant attecchisce in termini del tutto particolari le stesse esigenze di p.s. che non possono ritenersi equivalenti a quelle presenti, invece, per i classici esercizi pubblici aperti sulla pubblica via, che affondano la loro rilevanza per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'essere luoghi di ritrovo di un numero indeterminato e potenzialmente considerevole di persone, alle quali – tra l'altro – l'esercente non può vietare l'accesso senza un legittimo motivo, ex art. 187 Reg. TULPS, di assai problematica applicazione nella fattispecie. **Per tale ragione, sotto il rigoroso profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi escludendo ogni considerazione in tema di tutela della salute,**

dell'igiene e dell'incolumità pubblica, l'attività in questione non espone a problematiche significativamente maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private, fermo restando il potere di accesso degli operatori di p.s. cui si è fatto cenno. Neppure pare che l'oggettiva incompatibilità tra gli esercizi in discorso e la disciplina della sorvegliabilità possa minimamente giustificare la tesi estrema della loro inammissibilità per conflitto con la legislazione di p.s., con le cui esigenze sostanziali invece non pare affatto confliggere in sé, tanto più alla luce degli indirizzi generali della legislazione degli ultimi anni in tema di attività economiche, tutta orientata alla propulsione e alla dinamicità del sistema, superando tutte le barriere e le restrizioni amministrative non rispondenti ad effettivi criteri di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità".

Circoli Privati

D.L. 14/01/2021, n. 2

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2021, n. 10.

Art. 2-bis. Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore ⁽⁹⁾

In vigore dal 13 marzo 2021

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti.

⁽⁹⁾ Articolo inserito dalla *legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29*.

D.Lgs. 1-8-2003 n. 259

Codice delle comunicazioni elettroniche.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

(modificato dal Decreto Semplificazioni)

IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (Decreto “Semplificazioni”)

Titolo IV

Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy

Capo I

Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici

Art. 38. Misure di semplificazione per reti e servizi di comunicazioni elettroniche

1. Al [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 86](#), comma 3, dopo le parole: “e ad esse si applica la normativa vigente in materia” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica”;

b) all'[articolo 87-ter](#), comma 1, dopo le parole “nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo” sono inserite le seguenti: “, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico”; in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.”;

c) dopo l'[articolo 87-ter](#) è inserito il seguente:

“Art. 87-quater (Impianti temporanei di telefonia mobile):

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione

all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'en-te locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”; [\(116\)](#)

d) all'[articolo 88](#):

1) al comma 1, le parole “un'istanza unica” sono soppresse ed è aggiunto infine il seguente periodo: “L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.”;

2) ai commi 4 e 9, le parole “gli atti di competenza delle singole amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”;

3) al comma 7, terzo periodo, le parole “posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni” sono sostituite dalle seguenti: “posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni”, e, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: “I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici.”;

d-bis) all'[articolo 104](#), comma 1, lettera c), dopo il numero 2.8) è aggiunto il seguente:

“2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato”; [\(117\)](#)

e) all'[articolo 105](#), comma 1, lettera p), il periodo “Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145.” è soppresso;

e-bis) all'[allegato 25](#):

1) all'[articolo 33](#), comma 1, lettera c), le parole: “di tipologia diversa”, ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) all'[articolo 34](#), comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) nelle ipotesi di cui all'[articolo 104, comma 1, lettera c\), numero 2.8-bis\), del Codice](#):

1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale”; [\(117\)](#)

f) l'[articolo 127](#) è abrogato. Nella scheda tecnica allegata alla determina di assegnazione dei diritti d'uso sono riportate le caratteristiche tecniche degli apparati necessari al funzionamento degli impianti di cui all'[articolo 126 del decreto legislativo n. 259 del 2003](#);

g) i commi 3 e 4 dell'articolo 145, nonché l'articolo 36 ed il comma 2 dell'articolo 37 dell'allegato 25, sono abrogati [\(115\)](#).

2. All'[articolo 82 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Al fine di dare esecuzione agli obiettivi di cui al comma 2, anche in deroga a quanto disposto dal [decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#) e dai regolamenti adottati dagli enti locali, alle imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche è consentito effettuare gli interventi di scavo, installazione e manutenzione di reti di comunicazione in fibra ottica mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività all'amministrazione locale competente e agli organismi competenti a effettuare i controlli, contenente le informazioni di cui ai modelli C e D dell'[allegato n. 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003](#). La segnalazione così presentata ha valore di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi alla realizzazione delle infrastrutture oggetto dell'istanza medesima. Per il conseguimento dei permessi, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, relativi alle installazioni delle infrastrutture per impianti radioelettrici di qualunque tecnologia e potenza, si applicano le procedure semplificate di cui all'[articolo 87-bis del decreto legislativo n. 259 del 2003](#).”. [\(118\)](#)

3. L'installazione e l'esercizio di sistemi di videosorveglianza di cui all'[articolo 5, comma 2, lettera a\), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#), da parte degli enti locali, è considerata attività libera e non soggetta ad autorizzazione generale di cui agli [articoli 99 e 104 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259](#).

4. All'[articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33](#), il comma 2-bis è sostituito dal seguente: “2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'[articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la

soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.”. ⁽¹¹⁸⁾

5. Al fine di semplificare e ridurre i termini delle procedure autorizzative per l'installazione di reti di telecomunicazioni, all'*articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture digitali e minimizzare l'impatto sul sedime stradale e autostradale, la posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori può essere effettuata con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.

1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
1-quater. L'operatore è tenuto a svolgere le attività di scavo e riempimento a regola d'arte in modo da non arrecare danno all'infrastruttura stradale o autostradale interessata dai lavori.”. ⁽¹¹⁸⁾

6. All'*articolo 8, della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, il comma 6 è sostituito dal seguente: “**6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.**”.

6-bis. L'*articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124*, si interpreta nel senso che le misure di identificazione in via indiretta o da remoto del cliente già adottate dagli operatori di telefonia mobile, sia in caso di nuova attivazione che di migrazione di S.I.M. card già attivate, basate su sistemi di registrazione audio-video che garantiscano, anche ai fini di giustizia, la corretta e completa acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente, la genuinità della ripresa e il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, effettuate sotto la responsabilità del medesimo operatore, sono ritenute compatibili con le previsioni, gli obiettivi ed i requisiti di cui all'*articolo 55, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*. ⁽¹¹⁹⁾

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere e) e g) del comma 1, valutati in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo Economico.

⁽¹¹⁵⁾ Lettera così corretta da *Comunicato 23 luglio 2020*, pubblicato nella G.U. 23 luglio 2020, n. 184.

⁽¹¹⁶⁾ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120*.

[\(117\)](#) Lettera inserita dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120*.

[\(118\)](#) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120*.

[\(119\)](#) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120*.

La Giurisprudenza in merito si era già espressa:

illegittimità delle Ordinanze contingibili ed urgenti dei Sindaci (cfr. TAR Catania, sez. I, 22.05.2020 n. 1126).

Competenza esclusiva di ARPA sui limiti di esposizione

E' illegittima per difetto dei presupposti un'Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, con la quale è stato disposto il divieto nei confronti e chiunque di sperimentare ed installare la tecnologia 5G sull'intero territorio comunale, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi; in relazione a ciò non solo difetta l'urgenza di provvedere o un pregiudizio in atto (atteso che il pericolo derivante dalla diffusione della nuova tecnologia 5g appare almeno effettivo e scientificamente non accertato), ma si tratta, comunque, di compiere valutazioni aventi una portata non localizzata al solo territorio comunale (TAR Abruzzo - l'Aquila, sez. I, sent. 14 gennaio 2021, n. 8).

Capo V

Disposizioni relative a reti ed impianti [\(213\)](#)

Art. 86 *Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio*

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli [articoli 87, 88 e 89](#), nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: [\(215\)](#)

a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli [articoli 87 e 88](#), e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'[articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), pur restando di

proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'[articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28](#), e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. ^{(216) (217)}

4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#), nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare. ⁽²¹⁴⁾

5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla [legge 5 maggio 1989, n. 160](#), ed al [codice della navigazione](#).

6. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1](#), mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'[articolo 4, comma 2, lettera a\), della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#). ⁽²¹⁷⁾

8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei [modelli A e B dell'allegato n. 13](#). ⁽²¹⁷⁾

9. I soggetti interessati alla realizzazione delle opere di cui agli [articoli 88 e 89](#) trasmettono al Ministero copia dei modelli C e D del predetto [allegato n. 13](#). Il Ministero può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmesse.

⁽²¹³⁾ La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

(214) Comma così modificato dall'[art. 2127, comma 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), con la decorrenza prevista dall'[art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. 66/2010](#).

(215) Alinea così modificato dall'[art. 66, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

(216) Comma modificato dall'[art. 6, comma 5-quinquies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#) e dall'[art. 12, comma 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33](#), a decorrere dal 10 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 33/2016](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 15, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 33/2016](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'[art. 38, comma 1, lett. a\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

(217) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Art. 87 *Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici* ^{(222) (223)}

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata [legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), e relativi provvedimenti di attuazione. ⁽²²²⁾

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, conforme al modello dell'[allegato n. 13](#), realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità,

relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla [legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'[allegato n. 13](#). ⁽²²⁰⁾ ⁽²²²⁾

3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della [legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), e relativi provvedimenti di attuazione. ⁽²¹⁸⁾

4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. ⁽²²⁴⁾

5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. ⁽²²¹⁾

6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente. ⁽²²²⁾

7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. ⁽²²²⁾

8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli [articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e successive modificazioni. ⁽²²²⁾

9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#). Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la

conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. [\(219\)](#) [\(222\)](#)

10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

[\(218\)](#) Comma inserito dall'[art. 4, comma 1-bis, D.L. 14 novembre 2003, n. 315](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 16 gennaio 2004, n. 5](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 1, comma 560, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#), a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[\(219\)](#) Comma così modificato dall'[art. 35, comma 5, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#).

[\(220\)](#) Comma così modificato dall'[art. 80, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

[\(221\)](#) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

[\(222\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

[\(223\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 203](#) (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione.

[\(224\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 18-21 giugno 2007, n. 232](#) (Gazz. Uff. 27 giugno 2007, n. 25, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Art. 87-bis *Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti* [\(225\)](#)

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all' [articolo 87](#) nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e

della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), la denuncia ⁽²²⁷⁾ è priva di effetti. ⁽²²⁶⁾

⁽²²⁵⁾ Articolo inserito dall'[art. 5-bis, comma 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 maggio 2010, n. 73](#).

⁽²²⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 80, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

⁽²²⁷⁾ NDR: ora «segnalazione» a seguito della modifica del presente comma disposta dall'[art. 80, comma 1, lett. e\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 82 dello stesso decreto.

Art. 87-ter *Variazioni non sostanziali degli impianti* ⁽²²⁸⁾

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli. I medesimi organismi di cui al primo periodo si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione. ⁽²²⁹⁾

⁽²²⁸⁾ Articolo inserito dall' [art. 6, comma 3, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#).

⁽²²⁹⁾ Comma così modificato dall' [art. 38, comma 1, lett. b\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

Art. 87-quater *Impianti temporanei di telefonia mobile* ⁽²³⁰⁾

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'[articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

⁽²³⁰⁾ Articolo inserito dall' [art. 38, comma 1, lett. c\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

Art. 88 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico [\(236\)](#) [\(238\)](#)

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'[allegato n. 13](#), all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata avrà valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. [\(233\)](#) [\(236\)](#)
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. [\(237\)](#)
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'[articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. [\(234\)](#)
7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici. [\(231\)](#)

7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'[articolo 10, comma 4, lettera g\), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004](#), è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica. [\(235\)](#)

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al periodo precedente. [\(232\)](#)

9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli [articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#). Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'[articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) e successive modificazioni. [\(237\)](#)

10. Salve le disposizioni di cui all'[articolo 93](#), nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'[articolo 89, comma 3](#), per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

[\(231\)](#) Comma modificato dall'[art. 14, comma 4, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#) e dall'[art. 7, comma 1, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33](#), a decorrere dal 10 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 15, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 33/2016](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'[art. 15, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 33/2016](#). Successivamente, il presente comma è stato così

modificato dall' [art. 38, comma 1, lett. d\), n. 3\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(232\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 7, comma 2, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33](#), a decorrere dal 10 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 15, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 33/2016](#); per l'applicazione di tale disposizione vedi l' [art. 15, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 33/2016](#).

[\(233\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8-bis, comma 2, lett. a\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#), e, successivamente, dall' [art. 38, comma 1, lett. d\), n. 1\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(234\)](#) Comma così modificato dall' [art. 8-bis, comma 2, lett. b\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

[\(235\)](#) Comma inserito dall' [art. 8-bis, comma 2, lett. c\), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 febbraio 2019, n. 12](#).

[\(236\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

[\(237\)](#) Comma così modificato dall' [art. 38, comma 1, lett. d\), n. 2\), D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

[\(238\)](#) La [Corte costituzionale, con ordinanza 3-18 maggio 2006, n. 203](#) (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 21, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 della Costituzione.

Art. 89 *Coubicazione e condivisione di infrastrutture* [\(242\)](#)

1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l'altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. [\(239\)](#)

2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla [legge 1º agosto 2002, n. 166](#), e dal comma 3 del presente articolo, l'Autorità può richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di

condividere le strutture o la proprietà, compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell'[articolo 11](#) nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. [\(240\)](#)

3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'[articolo 88](#).

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure stabilite all'[articolo 88](#). [\(242\)](#)

5-bis. L'Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell'edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi. [\(241\)](#)

5-ter. Il Ministero, tenendo informata l'Autorità, può richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate e dell'Autorità medesima. [\(241\)](#)

5-quater. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. [\(241\)](#)

[\(239\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 67, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

[\(240\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 67, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

[\(241\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 67, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

(242) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Art. 90 *Pubblica utilità - Espropriazione* [\(243\)](#) [\(245\)](#)

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli [articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#).

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse. [\(244\)](#)

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#). Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

[\(243\)](#) A norma dell'[art. 2, comma 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

[\(244\)](#) Comma così modificato dall'[art. 80, comma 1, lett. f\), D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

[\(245\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Art. 91 *Limitazioni legali della proprietà* [\(246\)](#) [\(249\)](#)

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'[articolo 90, commi 1 e 2](#), i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati. [\(247\)](#)

4-ter. L'operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica in ogni caso l'ultimo periodo del comma 4-bis. [\(248\)](#)

5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

[\(246\)](#) A norma dell'[art. 2, comma 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

[\(247\)](#) Comma inserito dall'[art. 14, comma 7, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 dicembre 2012, n. 221](#).

[\(248\)](#) Comma inserito dall' [art. 6-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#).

[\(249\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Art. 92 *Servitù* [\(251\)](#)

1. Fuori dei casi previsti dall'[articolo 91](#), le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'[articolo 90](#), sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e della [legge 1º agosto 2002, n. 166](#).

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta all'autorità competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'[articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#).

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'[articolo 3, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166](#).

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'[articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#).

6. Fermo restando quanto stabilito dal [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve

alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

[9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. ⁽²⁵⁰⁾]

⁽²⁵⁰⁾ Comma abrogato dall'*art. 4, comma 1, n. 28), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104*, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010*.

⁽²⁵¹⁾ La *Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336* (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Art. 93 *Divieto di imporre altri oneri* ⁽²⁵²⁾ ⁽²⁵⁵⁾

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87, comma 4. ⁽²⁵³⁾

1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 87-bis, al versamento di un contributo per le spese. ⁽²⁵³⁾

1-quater. Il contributo previsto dal comma 1-bis, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale come previsto dal modello A di cui all'allegato n. 13, e il contributo previsto al comma 1-ter sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 1-bis e 1-ter sono pari a 250 euro. [\(253\)](#) [\(256\)](#)

1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater non si applicano ai soggetti di cui all'[articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#). [\(253\)](#)

2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'[articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#). [\(254\)](#)

[\(252\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 68, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70](#), a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012](#).

[\(253\)](#) Comma inserito dall' [art. 64, comma 1, L. 28 dicembre 2015, n. 221](#).

[\(254\)](#) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' [art. 12, comma 3, D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33](#). Vedi, anche, l' [art. 15 dello stesso D.Lgs. n. 33/2016](#).

[\(255\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 14-27 luglio 2005, n. 336](#) (Gazz. Uff. 3 agosto 2005, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 89 sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 90, 91, 92 e 94 sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 3 e 7, 87, commi 1, 6, 7, 8 e 9, 88, 93 e 95, nonché dell'allegato n. 13 sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95 in connessione con l'allegato n. 13, sollevate in riferimento all'art. 117 della Costituzione.

[\(256\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 ottobre 2016](#).

URBANISTICA COMMERCIALE – EVOLUZIONE NORMATIVA ED APPLICAZIONE

Alcune norme urbanistica locali potrebbero prevedere limiti all'insediamento di strutture commerciali.

Ad esempio alcuni piani regolatori potrebbero prevedere la possibilità in alcuni comparti dell'insediamento di medie strutture di vendita non alimentari inferiori o uguali a 300 mq. ovvero ancora solo non alimentari inferiori a 600 mq.

Nel rapporto tra le fonti occorre analizzare a portata di tali disposizioni dei singoli piani comunali proprio in rapporto all'evoluzione della normativa a livello nazionale e regionale.

Le previsioni delle norme di pianificazione urbanistica locali sono considerate recessive, ma rischiano di esserlo in generale in conformità alla normativa europea e nazionale di urbanistica commerciale improntati ai principi di libera concorrenza.

Occorre, pertanto verificare se le previsioni del proprio vigente Piano Regolatore siano o meno coerenti con i suddetti principi, avvalendoci della lente interpretativa della giurisprudenza cospicua e consolidata.

*

Le norme europee e nazionali sull'urbanistica commerciale: [direttiva 2006/123/CE](#) (Bolkestein), [d.lgs. 26-3-2010 n. 59](#), d.lgs. n. 201 del 2011 e d.l. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge 27/2012.

Le norme europee e nazionali hanno profondamente innovato i principi in materia di liberalizzazione delle attività economiche anche sotto il profilo della loro pianificazione urbanistica.

La direttiva [2006/123/CE](#) (Bolkestein), relativa ai servizi nel mercato interno, è stata recepita dal [d.lgs. 26-3-2010 n. 59](#), l'art. 10 del quale ha affermato come: *“Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie”*; il successivo art. 15, in relazione alle condizioni per il rilascio di autorizzazione, ha stabilito che: *“Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:*

- a) non discriminatorie;*
- b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;*
- c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;*
- d) chiare ed inequivocabili;*
- e) oggettive;*
- f) rese pubbliche preventivamente;*
- g) trasparenti e accessibili.”*

Il settore merceologico del commercio, oltre ai principi sopra enunciati, è inquadrato da una normativa speciale.

L'art. 31, comma 2, del d.l. 201/2011, convertito con modifiche nella legge 214/2011, ha stabilito che Regioni ed enti locali avrebbero dovuto adeguare i propri ordinamenti ai principi di

liberalizzazione, *“potendo prevedere al riguardo, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e i beni culturali.”*

Il principio della liberalizzazione è stato ulteriormente rafforzato con l’art. 1, comma 1, d.l. 1/2012, convertito con modificazioni nella legge 27/2012, il quale ha dichiarato che *“sono abrogate dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo:*

- a) omissis;*
- b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale, o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di nuovi operatori economici ... “*

*

La Regione Piemonte è intervenuta per dettare una propria regolamentazione con la legge urbanistica Lr 56/1977 che all’art. 26 comma 1 lett. f) ha stabilito che il piano regolatore individui le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal [D.Lgs. n. 114/1998](#) e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del [D.Lgs. n. 114/1998](#), nonché gli impianti di commercializzazione all'ingrosso;

a sua volta l’art. 3 della L.r. 28/1999 prevede gli indirizzi generali per l'insediamento commerciale e criteri urbanistici

Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

- a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;*
- b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;*
- c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio - economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai comuni che ad esso fanno riferimento; i comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio - economica; le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive; [\(8\)](#)*

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti denominati di qualificazione urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i comuni per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della [legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56](#) (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il coordinamento tra i procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti commerciali previsti dalle norme in materia di commercio, ambiente e urbanistica; ⁽¹¹⁾

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei comuni.

3-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio, nell'ambito della missione 14, programma 14.02, titolo 2, della spesa del bilancio regionale. Tale disposizione si applica anche alle quote già introitate dalla Regione a titolo di onere aggiuntivo e non ancora trasferite. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo [\(12\)](#).

3-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo [\(13\)](#).

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'[articolo 9, comma 3 del D.Lgs. n. 114/1998](#), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di commercio. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli [articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 114/1998](#). [\(14\)](#)

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.

(6) Vedi, anche, la [Delib.C.R. 1° marzo 2000, n. 626-3799](#).

(7) Comma così modificato dall'art. [37, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(8) Lettera così modificata dall'art. [37, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

(9) Lettera così sostituita dall'art. [1, L.R. 30 dicembre 2003, n. 37](#), poi modificata dall'art. [2, comma 1, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#). Il testo originario era così formulato: «d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale.».

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 11 dicembre 2006, n. 21-4844](#).

(11) Lettera così sostituita dall'art. [37, comma 3, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#). Il testo precedente era così formulato: «g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;».

(12) Comma aggiunto dall'art. [2, comma 2, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#), poi così modificato prima dall'art. [2, L.R. 18 dicembre 2012, n. 15](#) e poi dall'art. [1, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19](#), a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 170, comma 1, della stessa legge).

(13) Comma aggiunto dall'art. [2, comma 3, L.R. 27 luglio 2011, n. 13](#).

(14) Comma così modificato dall'art. [37, comma 4, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16](#).

Le norme sopra riportate disciplinano esattamente lo spazio di autonomia normativa regionale riconosciuta alle regioni dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dove la razionalizzazione del sistema distributivo deve trovare limitazioni soltanto ove gli insediamenti pregiudichino o possano pregiudicare gli interessi generali di natura imperativa che la legge statale ha individuato nella tutela della salute, dei beni culturali, del traffico, dell'ambiente anche urbano.

Perciò il potere regionale di dettare i criteri urbanistici trova esclusivamente il suo limite ma anche il suo ambito di esplicazione nella tutela di quei valori.

Ed allora come la potestà regionale anche quella della pianificazione territoriale, anche locale, agisce - deve agire - entro un quadro definito dalla cornice costituita dai suddetti valori inderogabili, esclusa ogni altra limitazione derivante da interessi diversi.

*

La giurisprudenza

Di fronte a questo quadro normativo la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi con orientamento univoco ed ormai consolidato:

*“qualificata giurisprudenza (ex aliis [T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 15-10-2013, n. 2305](#), [T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 10-10-2013, n. 2271](#)) ha fatto presente (proprio con riferimento alla c.d. direttiva Bolkestein recepita nell'ordinamento interno dal [d.Lgs. n. 59 del 2010](#)) che ivi si rinviene la **distinzione** fra atti di **programmazione economica** - che in linea di principio non possono più*

essere fonte di limitazioni all'insediamento di nuove attività - e atti **di programmazione aventi natura non economica**, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale ([art. 11, comma 1, lett. e\) del d.Lgs. n. 59 del 2010](#), [art. 34, comma 3, lett. a\) del d.Lgs. n. 201 del 2011](#)).

Ad avviso della richiamata giurisprudenza di merito, tale distinzione deve essere operata anche nell'ambito degli **atti di programmazione territoriale**, i quali **non** vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell'ambiente urbano o, comunque, riconducibili all'obiettivo di dare ordine e razionalità all'assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell'offerta sul mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle imprese.

Il legislatore ha stabilito, infatti, che:

- a) ricadono nell'ambito delle limitazioni vietate (salvo la sussistenza di motivi imperativi d'interesse generale) non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma **anche gli atti di programmazione che impongono "limiti territoriali" al loro insediamento** (artt. [31, comma 1](#) e [34, comma 3 del D.L. n. 201 del 2011](#));
- b) debbono, perciò, **considerarsi abrogate** le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa **con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico**, che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscano, condizionino o ritardino l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ([art. 1 del D.L. n. 1 del 2012](#)).

Le norme sopra menzionate impongono al giudice chiamato a sindacare la legittimità degli atti di pianificazione urbanistica che dispongono limiti o restrizioni all'insediamento di nuove attività economiche in determinati ambiti territoriali, l'obbligo di effettuare un riscontro molto più penetrante di quello che si riteneva essere consentito in passato; e ciò per verificare, attraverso un'analisi degli atti preparatori e delle concrete circostanze di fatto che a tali atti fanno da sfondo, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime (sul punto si veda la [sentenza 15/3/2013 n. 38 della Corte costituzionale](#), la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale per contrasto con l'[art. 31 del D.L. n. 201 del 2011](#) dell'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e dell'art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, perché con essi veniva precluso l'esercizio del commercio al dettaglio in aree a destinazione artigianale e industriale, in assenza di plausibili esigenze di tutela ambientale che potessero giustificare il divieto).

Secondo il Tar lombardo, poi, neppure potrebbe obiettarsi che le norme sopra richiamate non potrebbero trovare applicazione perché sopravvenute rispetto alla disciplina urbanistica e commerciale da essa adottata, la cui efficacia, in difetto di tempestiva impugnazione, non potrebbe più essere rimessa in discussione nell'ambito dei ricorsi riguardanti gli atti applicativi.

Ciò in quanto i provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni ed agli enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di

rango primario annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi dirigistici che la direttiva servizi ha messo definitivamente fuori gioco (vedasi l'ultimo periodo del comma 2 dell'[art. 31 del D.L. n. 201 del 2011](#) e il comma 4 dell'[art. 1 del D.L. n. 1 del 2012](#)).

Il Tar ha pertanto posto in luce che il problema se, una volta decorso il periodo assegnato agli enti territoriali per recepire i nuovi principi nei propri ordinamenti, le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali con essi incompatibili debbano o considerarsi automaticamente abrogati (e, quindi, non più applicabili anche nei giudizi concernenti l'impugnazione di atti applicativi) aveva già trovato risposta nella giurisprudenza amministrativa, la quale ha sancito che **l'inutile decorso del termine assegnato** dal legislatore statale per l'adeguamento degli ordinamenti regionali e locali ai principi in materia di concorrenza **determina la perdita di efficacia** di ogni disposizione regionale e locale, legislativa e regolamentare, con essi incompatibili. E ciò in forza di quanto sancito dal comma 2 dell'[art. 1 della L. n. 131 del 2003](#) a mente del quale le disposizioni regionali vigenti nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia ([Cons. Stato, V, 5/5/2009, n. 2808](#); TAR Toscana 6400/2010; [TAR Sicilia, Palermo, 6884/2010](#), TAR Friuli Venezia Giulia 145/2011) (Consiglio di Stato sez. IV, 07/11/2014, n. 5494).

Quindi, le norme di legge in questione “non hanno una natura programmatica, bensì una forza ed efficacia giuridica di diretta ed immediata attuazione” (Tar Lazio, Roma sez. II bis – sentenza 14 gennaio 2014, n. 455).

Più specificatamente: “[L'art. 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#) (recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”), nel sottoporre Comuni, Province, Regioni e Stato “al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato”, consente tuttavia di mantenere divieti giustificati dalla tutela di prevalenti interessi di carattere generale, tra cui quelli relativi alla protezione “dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale” (comma 1, lett. d).

In considerazione dell'esposto quadro normativo, la giurisprudenza ha chiarito che le verifiche imposte dalle suddette norme liberalizzatrici operano su due piani: il primo riguarda la verifica dei requisiti per l'esercizio di un'attività economica; il secondo riguarda la verifica dei contenuti della pianificazione territoriale. Quanto al secondo aspetto, che assume rilievo in questa sede, **si tratta, dunque, di verificare se i limiti imposti degli atti di pianificazione urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime** ([TAR Emilia Romagna, Parma, 17 marzo 2016, n. 110](#); negli stessi termini, Tar Lombardia, Bs, II, 24 dicembre 2019, n. 1092).

In mancanza della suddetta dimostrazione comunale, le disposizioni limitative o restrittive del proprio strumento di pianificazione sono da considerarsi **abrogate** (T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 27/09/2018, n.307; T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 13/01/2016, n.14).

Non appare, pertanto, sovrabbondante soffermarsi sull'esame di alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa che è già stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle previsioni urbanistiche comunali e che ha concluso nel senso della loro legittimità:

[Tar Lombardia, Mi, II, 1166/2017](#), punto 2.1: il comune nel perseguimento degli interessi attinenti la tutela dell'ambiente, della vivibilità e dell'ordinato assetto del territorio, in funzione di quella tutela, può imporre limiti all'insediamento di attività commerciali. Nel caso erano stati imposti limiti alle attività da produttive a terziarie commerciali di grande impatto lungo l'arteria stradale della “Nuova Vigevanese” (Comune di Corsico);

Tar Lombardia, Mi, II, 743/2019: dopo aver chiarito che la pianificazione commerciale, deve essere inserita nel piano urbanistico (punto 2.2), la sentenza al punto 7 conclude che la liberalizzazione del commercio, in conformità alla direttiva 2006/123/CE, non comporta l'impossibilità per il Comune di impedire nuovi insediamenti commerciali, o addirittura di estendere il divieto a tutto il territorio comunale, purché l'urbanistica commerciale sia preordinata alla salvaguardia dei valori fondamentali imperativamente indicati dall'art. 31 della legge 214/2011.

Tar Lombardia, Mi, II, 2626/2019: al punto 7 la sentenza ribadisce il principio più volte enunciato, per il quale è legittima la possibilità di porre limitazioni all'insediamento di attività economiche e commerciali in determinate aree allorquando emerga la necessità di garantire i suddetti interessi imperativi: *"In tal modo si cerca di contemperare il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche con le dovute necessarie limitazioni alla libera iniziativa economica, laddove queste trovino puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il legislatore ha individuato ... Quindi il Comune nel perseguimento di interessi attinenti alla tutela dell'ambiente, della vivibilità e dell'ordinato assetto del territorio può imporre dei limiti all'insediamento di attività commerciali."*

Tar Lombardia, Mi, II, 2139/2020. Nel caso di specie, richiamando l'applicazione del principio sopra illustrato, il Tar ha ritenuto legittima (punto 8.7) la scelta urbanistica comunale (Monza) di imporre limitazioni *"proprio su valutazioni di carattere ambientale e [che, N.d.A.] mira, in particolare, a limitare il consumo di suolo e a tutelare il paesaggio e un ambiente che, come risulta dalla documentazione in atti, risulta diffusamente urbanizzato."*

Questa breve rassegna giurisprudenziale ha come filo conduttore sentenze sfavorevoli ai ricorrenti che lamentavano la limitazione della libertà di insediamento, perché le scelte urbanistiche in materia commerciale sono state tutte orientate a garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, *"trattandosi di esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di atti limitativi della proprietà privata"* (Tar Lombardia, Mi, n. 2636/2019 cit.).

Di converso, come si è visto, non sono legittime previsioni che hanno inteso porre limiti o divieti per ragioni non riconducibili ai motivi imperativi stabiliti dalla legge europea e nazionale.

*

Riassumendo, dall'indirizzo giurisprudenziale appena riportato si possono ricavare i seguenti principi:

- la liberalizzazione delle attività economiche non è assoluta, divieti sono legittimi purché correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o afferenti all'ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generali e siano, perciò illegittime (Corte cost. 38/2013);
- pertanto, divieti o limitazioni di natura socio – economica non sono legittimamente opponibili e sono da considerarsi automaticamente abrogati;
- difatti, i provvedimenti legislativi sopra menzionati non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti amministrativi vigenti, imponendo a regioni e agli enti locali la loro revisione;

- conseguentemente, una volta decorso il termine assegnato agli enti territoriali (31 dicembre 2012, art. 1, comma 4, d.l. 1/2012) per recepire i nuovi principi nei propri ordinamenti, le norme regolamentari e gli atti amministrativi generali con essi incompatibili devono considerarsi automaticamente abrogati.

*

Dunque **in un caso concreto ove non dovessero sussistere motivazione riconducibili ad uno dei tre motivi imperativi (tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e i beni culturali), nessuna ragione di ordine socio – economica potrebbe essere legittimamente opposta all'insediamento ad es. di una media struttura di vendita sino alla superficie massima ammessa dalla legge per comuni sulla base della dimensione demografica (sopra o sotto il limite dei 10.000 abitanti).**

Ciò non toglie, tuttavia, che in sede di istruttoria non debbano essere svolte le opportune verifiche per accertare l'insediamento non provochi ricadute negative su uno dei tre suddetti motivi.